617ª SEDUTA

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1958

Presidenza del Presidente MERZAGORA

del Vice Presidente DE PIETRO

e del Vice Presidente CINGOLANI

INDICE

Amministrazioni comunali:

Comunicazione di decreti di scioglimento e di proroga di gestione di Consigli comunali *Pag.* 25795

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

Trasmissione di domanda 25794

Congedi 25787

Corte costituzionale:

Trasmissione di sentenza 25795

Corte dei conti:

Trasmissione di deliberazioni 25794

Deliberazione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.:

Annunzio di trasmissione 25787

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 25789

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 25794

Approvazione di procedura d'urgenza per i disegni di legge nn. **2377**, **2378**, **2383**, **2384**, **2371** e **2337**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 25795

TERRACINI 25796

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 25790

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 25793

Presentazione di relazioni 25794

Trasmissione 25787

« Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » **(1688)** (Seguito della discussione):

AGOSTINO . . . . . 25816 e *passim*

CIANCA 25824

CONDORELLI 25821

DE PIETRO 25818

GRAMEGNA 25809

JANNUZZI . . . . . 25812 e *passim*

SCHIAVONE, *f. f., relatore* . . . . . 25799 e *passim*

TERRACINI . . . . . 25811 e *passim*

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* . . 25802 e *passim*

Interpellanze:

Annunzio . . . . . *Pag.* 25827

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 25842
MONTAGNANI 25842
SPEZZANO 25842
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* 25842

Interrogazioni:

Annunzio 25830

Messaggio del Presidente della Repubblica:

Annunzio 25787

Per la morte di Alfredo Pizzoni:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 25797
PEZZINI 25797
TERRACINI 25796
TIBALDI 25797
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* 25797

Petizioni:

Annunzio 25795

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 25798
SPANO 25798
TERRACINI 25798

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 dicembre 1957.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Pallastrelli per giorni 4 e Zane per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di messaggio del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 27 dicembre, mi è pervenuta la seguente lettera del Presidente della Repubblica:

Signor Presidente,

Le rimetto un messaggio da me rivolto al Parlamento per la ricorrenza decennale della promulgazione della Carta costituzionale.

Con l'occasione voglia accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

F.to: GRONCHI.

Poichè tale trasmissione è avvenuta quando il Senato aveva aggiornato i suoi lavori, la Presidenza, in considerazione dell'alto valore celebrativo del documento, ne ha nel frattempo disposta la stampa per gli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di deliberazione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuto, tramite il Ministro degli affari esteri, il testo di una deliberazione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sulle questioni di politica estera del Governo sovietico.

Tale testo è stato trasmesso alla 3ª Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise» (1479/1952-*bis*) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato l'11 dicembre 1957 e dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 1957*);

« Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 » (1650-*B*), d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri. (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » (1931-1977). (*In prima deliberazione*:

approvato dal Senato il 22 novembre 1957 e dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 21 dicembre 1957);

« Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (2349);

« Trasformazione della stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici » (2350), di iniziativa del deputato Tozzi Condivi;

« Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora » (2351);

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma » (2352), di iniziativa del deputato Quintieri;

« Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (2353), di iniziativa dei deputati Angioy ed altri;

« Vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale " Santa Margherita " di Modena in favore del Patronato pei Figli del Popolo di quella città » (2354);

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2355), di iniziativa del deputato Alessandrini;

« Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 » (2356), di iniziativa del deputato Franceschini Giorgio;

« Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2357), di iniziativa d l deputato Chiarolanza:

« Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (2358);

« Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano » (2359), di iniziativa del deputato Marazza;

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 » (2362);

« Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente » (2363);

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 » (2364);

« Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2365), di iniziativa dei deputati Scarascia ed altri;

« Regolamentazione dei canoni livellari veneti » (2366), di iniziativa dei deputati Rosini ed altri, Gui ed altri;

« Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova » (2372), di iniziativa dei deputati Gui e Bettiol Giuseppe;

« Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1955, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (2373), di iniziativa dei deputati Caiati ed altri;

« Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico » (2374);

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (2382).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Tirabassi, De Luca Angelo e Zugaro De Matteis:

« Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari » (2348);

del senatore Angelini Cesare:

« Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali » (2376);

del senatore De Luca Angelo:

« Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A » (2386);

dei senatori Trabucchi, Braitenberg e Spagnolli:

« Modificazioni del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sulla entrata » (2391).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione » (2387);

« Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, numero 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico » (2392).

dal Ministro degli affari esteri:

« Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dello inquinamento delle acque marine da idrocarburi firmata a Londra il 12 maggio 1954 » (2360);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » (2361);

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 » (2378);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale n. 9 che apporta emendamenti allo Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 » (2379);

dal Ministro dell'interno:

« Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2371);

« Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2377);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2383);

« Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2384);

dal Ministro del tesoro:

« Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi » (2375);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, concernente prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58 » (2380);

« Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 » (2381);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (2367);

« Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368);

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369);

« Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione superiore » (2370);

« Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici » (2388);

« Validità della laurea in Scienze Coloniali per l'ammissione ai pubblici concorsi » (2389);

« Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della legge 23 maggio 1952, n. 630 e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (2390).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 » (2345), di iniziativa dei senatori Pesenti ed altri:

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma » (2352), di iniziativa del deputato Quintieri;

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2355), di iniziativa del deputato Alessandrini;

« Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 » (2356), di iniziativa del deputato Franceschini Giorgio;

« Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1955, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (2373), di iniziativa dei deputati Caiati ed altri, previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

« Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali » (2376), di iniziativa del senatore Angelini Cesare, previo parere della 5ª Commissione;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Attribuzioni di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai Presidenti dei tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi » (2336), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti sottoposti a controllo governativo » (2341), di iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

« Regolamentazione dei canoni livellari veneti » (2366), di iniziativa dei deputati Rosini ed altri e Gui ed altri, previo parere della 8ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare » (2324), previo parere della 5ª Commissione;

« Abolizione di talune indennità e compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità operativa » (2325), previo parere della 5ª Commissione;

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, numero 113, ad alcune categorie di ufficiali dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (2326), previo parere della 5ª Commissione;

« Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 144, recante norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale di guerra all'applicazione di quella di pace » (2327), previo parere della 2ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 404 » (1650-*B*), di iniziativa dei deputati Scarascia ed altri;

« Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medaglistica » (2322), previo parere della 1ª Commissione;

« Assegnazione di lire 157.500.000 per la sistemazione della spesa per lavoro straordinario negli Uffici provinciali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, esercizio 1955-1956 » (2331);

« Assegnazione di lire 22.500.000 per la sistemazione della spesa di pari importo sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilanci per compensi di lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette » (2332);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » (2334);

« Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (2353), di iniziativa dei deputati Angioy ed altri, previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

« Vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale "Santa Margherita" di Modena in favore del Patronato pei Figli del Popolo di quella città » (2354);

« Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (2358), previo parere della 1ª Commissione;

« Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di Milano » (2359), di iniziativa del deputato Marazza, previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione;

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 » (2362);

« Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente » (2363);

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 » (2364), previo parere della 1ª Commissione;

« Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2365), di iniziativa dei deputati Scarascia ed altri;

« Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi » (2375), previo parere della 1ª Commissione;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, concernente prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58 » (2380);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifica delle norme sulla libera docenza » (2317), di iniziativa dei senatori Condorelli ed altri;

« Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari » (2348), di iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (2349), previo parere della 5ª Commissione;

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dello Osservatorio vesuviano » (2367), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione superiore » (2370), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati » (2338), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora » (2351);

« Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova » (2372), di iniziativa dei deputati Gui e Bettiol Giuseppe, previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

« Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico » (2374), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Trasformazione della stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in stazione agraria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e per gli allevamenti zootecnici » (2350), di iniziativa del deputato Tozzi Condivi;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Aumento da lire 450.000.000 a lire 848 milioni e 500.000 della spesa per il rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A. » (2328), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione » (2330), previo parere della 9ª Commissione;

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, numero 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani » (2344), di iniziativa dei senatori Gervasi ed altri, previ pareri della 5ª, della 9ª e della 11ª Commissione;

« Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2357), di iniziativa del deputato Chiarolanza, previo parere della 11ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sugli stupefacenti » (2342), di iniziativa dei senatori Sibille e Bussi, previo parere della 2ª Commissione;

« Modifiche alla legislazione sulle farmacie » (2343), di iniziativa dei senatori Sibille ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

« Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (2347), di iniziativa dei deputati Messinetti ed altri, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise » (1479-1952-*bis*);

« Fermo per misure di sicurezza pubblica e moralità » (2337), previo parere della 2ª Commissione;

« Norme riguardanti il passaggio alla carriera superiore, in base al titolo di studio dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci » (2340), di iniziativa dei senatori Carelli e Angelilli, previo parere della 5ª Commissione;

« Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2371);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955 » (2335), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2383), previo parere della 5ª Commissione;

« Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2384), previo parere della 5ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 96) Ginevra, 8 giugno 1949 » (2346), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

« Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi firmata a Londra il 12 maggio 1954 » (2360), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 » (2361), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Delega al Governo per la emanazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico » (2201);

« Concessione di una pensione alla medaglia d'oro Fausta Dogliotti » (2339), di iniziativa del senatore Spallicci;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di pro-

duzione o distribuzione dell'energia elettrica » (2323), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal senatore Azara sul disegno di legge: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (2009);

a nome della 9ª Commissione permanente (Industria commercio interno ed estero, turismo), dal senatore Turani sul disegno di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654); ed una relazione unica sui disegni di legge: « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri, e « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235);

dai senatori Braintenberg e Piegari sul disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero » (2238-*Urgenza*).

La relazione concernente il disegno di legge n. 2009 sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute. Le altre relazioni, invece, sono già state stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta del 27 dicembre ultimo scorso, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237).

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il signor Guerin Antonio, per il reato di vilipendio al Senato della Repubblica (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CXLVI).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Annunzio di trasmissione di deliberazioni da parte della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico che il 16 gennaio il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso, in ottemperanza al disposto dell'articolo 100 della Costituzione, la copia della deliberazione della Corte stessa a Sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1954-55, con allegata la relazione finanziaria sul rendiconto anzidetto.

Tale deliberazione con l'allegata relazione sarà stampata e distribuita (Doc. CXLVII).

Comunico altresì che in pari data il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso copia delle deliberazioni adottate dalla Corte stessa a Sezioni riunite sul rendiconto dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1954-55 e sui conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativi all'esercizio 1954-55, con allegate le relative relazioni.

Tali atti sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 18 gennaio 1958, ha trasmesso copia della sentenza, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 21 giugno 1957, n. 39, recante « disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana ». (Sentenza n. 1, Anno 1958).

Annunzio di comunicazione di decreti di scioglimento e di proroga di gestione di Consigli comunali.

PRESIDENTE. Informo che, con lettera del 18 corrente, il Ministro dell'interno, a norma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel 4° trimestre del 1957 — relativi allo scioglimento dei Consigli comunali di Noceto (Parma), Magenta (Milano), San Ferdinando di Puglia (Foggia), Tivoli (Roma), Marino (Roma), Minervino Murge (Bari) e Civitavecchia (Roma).

Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato, ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, gli estremi dei decreti prefettizi concernenti la proroga della gestione straordinaria dei Consigli comunali di Giffoni Valle Piana (Salerno), Petilia Policastro (Catanzaro) e Bari.

Annunzio di petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Signor Corrado Clemente, di Roma, ed altri firmatari chiedono che vengano conferiti determinati riconoscimenti come titolo di studio ai diplomi conseguiti nel Corso statale quadriennale di Corrispondente d'inglese dell'Istituto professionale femminile " R. Giuliani " » (n. 68).

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Approvazione di procedura d'urgenza per i disegni di legge nn. 2377, 2378, 2383, 2384, 2371 e 2337.

PRESIDENTE. Sui disegni di legge: « Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2377) e « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile » (2378), testè annunciati, il Governo ha chiesto la procedura d'urgenza.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la richiesta relativa al primo disegno di legge. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la richiesta relativa al secondo disegno di legge. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvata*).

Faccio inoltre presente che il Governo ha altresì chiesto la procedura d'urgenza per i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2383);

« Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2384);

« Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (2371);

« Fermo per misure di sicurezza pubblica e moralità » (2337).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente, mi compiaccio profondamente che il Governo in questo inizio d'anno, che potrebbe forse anche, secondo tante voci che circolano, annunciare la fine della legislatura, senta finalmente la necessità di chiedere urgentemente al Parlamento la discussione e l'approvazione di leggi che da anni ristagnano.

L'onorevole Ministro mi ribatterà che alcuni dei disegni di legge dei quali ci è stato letto il titolo in questo momento non sono di vecchia data, ma sono nuovi e che con questi il Governo desidera riparare alle carenze costituzionali, e cioè correggere le vecchie leggi fasciste le quali, per quanto bollate come illegittime, continuano ad essere applicate. Sta bene. Tuttavia per la legge di pubblica sicurezza, della quale ci si propone un testo emendativo, faccio presente al Senato che una altra legge analoga sta da anni dinanzi al Senato. Smaltiamo le leggi vecchie, prima di votare l'urgenza per leggi nuove e similari.

Comunque, se il Senato voterà l'urgenza per la legge nuova su materia di Pubblica sicurezza, io chiedo che il Senato rimetta in discussione e porti a conclusione l'altra che da tanto tempo attende. Noi siamo contrari alla urgenza perchè, quanto meno dalle notizie giornalistiche, il disegno di legge per il quale la si chiede costituirebbe un tentativo di ripresentare, sotto mutate forme, una vecchia legge di polizia fascista, già bollata dalla Corte costituzionale come illegittima.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazoini del senatore Terracini.

Metto ai voti la richiesta di procedura di urgenza per i disegni di legge nn. 2383, 2384, 2371, 2337. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Per la morte di Alfredo Pizzoni.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia dato di ricordare con brevissime parole, in questa ripresa dei nostri lavori, la scomparsa di Alfredo Pizzoni, che fu, come nessuno avrà dimenticato, il Presidente capace e rispettato del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia per tutto il tempo, ai primordi della nostra vita democratica, durante il quale questo eccezionale, ma valido strumento di governo rappresentò in tanta parte del nostro Paese il potere legittimo.

Alfredo Pizzoni era stato spinto dal suo grande amore di patria e di libertà a profferirsi ai comandi militari che nell'ottobre del 1943 avrebbero avuto il dovere ed il compito di difendere il territorio nazionale contro la arbitraria ed iniqua occupazione nazista. Egli, ufficiale in congedo dei bersaglieri, aveva chiesto di essere impiegato nella lotta che giustamente riteneva dovesse essere ingaggiata. Ma purtroppo i comandanti militari della città preferirono abbandonare il posto, aprendo così il territorio della Patria ai distruggitori dell'ultima larva della sua indipendenza.

Alfredo Pizzoni, da questo rifiuto, venne convinto ad unirsi a quelle forze volontarie partigiane che seppero tenere validamente il posto. Non legato ad alcun partito politico, ma diretto solo dai suoi sentimenti di amor di patria e di libertà, egli apparve fra i rappresentanti delle forze concorrenti alla guerra di liberazione come l'uomo più indicato alla funzione di equilibratore e coordinatore. Fu pertanto designato alla presidenza del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, dove egli agì in tale modo da acquistarsi la fiducia piena di tutti i suoi collaboratori. Fu in tale veste che egli ebbe l'onore di firmare alcuni documenti importantissimi di governo e, fra l'altro, l'atto di riconoscimento da parte del Comando supremo alleato delle Forze partigiane come legittimamente combattenti nel

grande fronte mondiale delle truppe della libertà.

Non essendo egli, come già dissi, militante in alcun partito, alla fine della guerra e con la vittoria popolare non trasferì la sua azione nell'arena politica Ma continuò a svolgere una missione con passione: la difesa della Resistenza, del patrimonio dei valori civili, umani e morali che la Resistenza aveva lasciato, e che tante forze ostili tentarono poi di disperdere e di annullare.

In questo anno si compie il decennale della promulgazione della Costituzione repubblicana, e da altissimi posti è stato riconosciuto come la Costituzione attinga le sue origini dagli ideali che mossero la Resistenza nella sua battaglia per la libertà della nostra Nazione. Alfredo Pizzoni è morto all'inizio di quest'anno celebrativo, mentre attorno al vessillo glorioso della guerra di liberazione si raccolgono le grandi masse del popolo italiano. Si inchini questo vessillo alla memoria di colui che fu nobilissimo rappresentante della democrazia italiana in armi.

Sono sicuro che il Senato vorrà con me rivolgere il suo saluto reverente all'uomo, piangendone la scomparsa. (*Applausi dalla sinistra*).

TIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista mi associo alle nobilissime parole pronunciate dal senatore Terracini per rievocare la figura nobilissima di Alfredo Pizzoni, questa figura di uomo che non aveva particolare fisionomia di partito, che alla Resistenza e alla lotta partigiana era giunto mosso da un profondo sentimento di amor di patria e che mantenne sempre, per tutto il periodo lungo, doloroso e soprattutto faticoso della Resistenza, un equilibrio costante ed un senso di comprensione che servì a legare nei periodi di emergenza tutti gli uomini della Resistenza. È per queste qualità che noi soprattutto lo amammo, è per queste qualità che lo ricordiamo e ne rievochiamo la memoria.

A nome del Gruppo socialista, ripeto, mi associo alla rievocazione che ne è stata fatta e alla preghiera rivolta a lei, signor Presidente, di voler farsi interprete presso i familiari del cordoglio del Senato. (*Applausi dalla sinistra*).

PEZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Anch'io, a nome del Gruppo democratico cristiano, al quale mi onoro di appartenere, e a titolo personale, per i contatti che ho avuto l'onore di avere con Alfredo Pizzoni in tempi calamitosi per la nostra patria, mi associo con animo commosso alla commemorazione del patriota insigne che qui è stata fatta con parole tanto nobili e tanto degne da parte del senatore Terracini e del senatore Tibaldi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sia consentito, come amico personale, come collaboratore diretto di Alfredo Pizzoni, di associarmi alle nobili parole che sono state pronunciate dai senatori Terracini, Tibaldi e Pezzini.

Alfredo Pizzoni fu sempre un indipendente ed un combattente. Figlio di un altissimo ufficiale, ufficiale egli stesso, partecipò con coraggio ed eroismo alla guerra del 1915-18 ed alle guerre coloniali italiane, e nel periodo della lotta di liberazione fu a capo del Comitato nazionale dell'alta Italia.

Alfredo Pizzoni ebbe molti meriti anche nella vita civile: fu infatti Presidente del Credito italiano e tenne quella carica con la dignità che aveva caratterizzato tutta la sua esistenza.

Alla memoria di Alfredo Pizzoni vada pertanto il ricordo reverente di tutto il Senato. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Desidero esprimere a nome del Governo l'adesione commossa alla commemorazione di Alfredo Pizzoni, il quale, dopo avere, nel pieno delle energie, manifestata tutta la sua forza di volontà e tutto il suo coraggio per la difesa delle virtù civili, per la difesa dei valori terreni, per la difesa della libertà, all'atto della morte ha confermato la sua fede nelle verità eterne.

Sull'ordine dei lavori.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni sull'ordine del giorno. Scorrendolo mi sono accorto che la numerazione dei disegni di legge che da tempo vi figurano va subendo continuamente delle modificazioni che non mi appaiono nè logiche nè convincenti. In particolar modo, ho rilevato che i disegni per l'istituzione di nuove provincie, sulla cui iscrizione il Senato ha lungamente discusso poco prima delle vacanze natalizie, vanno perdendo quota, discendendo nell'ordine. Prima del Natale stavano entro la prima decina, oggi sono nella seconda. Il disegno per la provincia di Isernia, ad esempio, che già teneva l'8° posto è stato spostato al 13°. Ora, se è vero che il Senato aveva votato contro la proposta di mettere al primo punto dell'ordine del giorno questo ed analoghi disegni di legge, da ciò non si poteva dedurre che il Senato intendesse rinviarne indefinitivamente la discussione. Io le chiedo, onorevole Presidente, che questi disegni non subiscano più tali traversie, tanto più che i disegni di legge che sono stati finora ad essi anteposti non avevano certo tale importanza da richiederne la discussione di urgenza. Sono disegni relativi a conti consuntivi di amministrazioni dello Stato, risalenti anche a dieci anni. Ma se il Governo ha ritardato dieci anni ad assolvere il dovere di presentare al Parlamento questi conti, pochi giorni di ulteriore ritardo non aumenteranno nè la colpa nè il biasimo. Questa l'osservazione, signor Presidente, questa la preghiera che le rivolgo.

SPANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SPANO. Non ho molto da aggiungere a quel che ha detto il senatore Terracini. Vorrei osservare che tra questi disegni di legge — sono otto mi pare — che vengono iscritti all'ordine del giorno per l'istituzione di nuove provincie, ce ne sono due che sono già stati approvati dalla Camera dei deputati. Ora è chiaro che la discussione di questi due disegni di legge, che concernono le provincie di Isernia e di Oristano, ha un carattere di una certa urgenza. Tutti conosciamo in quale situazione politica viviamo, quali sono le scadenze che aspettiamo; pertanto anch'io le rivolgo, onorevole Presidente, viva preghiera perchè venga abbreviato il tempo entro cui discuteremo questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Terracini che il suo rilievo risponde ad un dato di fatto, che non si può evidentemente contestare. Ciò, però, è dipeso dalla circostanza che alcuni disegni di legge, come per esempio quelli posti al numero 1 ed al numero 2 dell'ordine del giorno, non potevano essere differiti, poichè ne era stata votata la procedura urgentissima. D'altra parte anche i rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato, che occupano più spazio che tempo, dovevano essere inseriti nell'ordine del giorno al più presto. Comunque, assicuro il senatore Terracini che non è certamente nell'intenzione della Presidenza di promuovere sempre in senso inverso i disegni di legge relativi all'istituzione di nuove provincie.

Per quanto poi riguarda l'osservazione del senatore Spano, mi permetto di fargli presente che i disegni di legge in parola sono elencati proprio nell'ordine che egli desidera; soltanto il provvedimento relativo alla provincia del Basso Molise, in base ad una richiesta espressa in Aula, è stato affiancato a quello relativo ad Isernia.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ».

Ha facoltà di parlare il senatore Schiavone facente funzioni di relatore in sostituzione del relatore senatore Zotta, nominato Ministro senza portafoglio.

SCHIAVONE, *ff. relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge raccoglie l'unanimità dei consensi di ogni parte del Senato; si fa solo questione di argomenti di dettaglio, nei quali entrerò perciò senz'altro.

Dal punto di vista dell'interesse dottrinario e scientifico, vedremo che prevalente è la questione della controfirma al decreto di nomina del Presidente del Consiglio, ma è preferibile, nell'esposizione, seguire l'ordine dato dal disegno di legge. Questo in primo piano tratta delle attribuzioni del Consiglio dei ministri. Sul numero 2 dell'articolo 1 si appunta la critica del senatore Cerutti. Dice questo numero 2 che sono sottoposte al Consiglio dei Ministri « le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposte di legge di iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione ». Il senatore Cerutti teme che in questo modo si possa arrivare ad insabbiare le proposte di iniziativa parlamentare.

Questo appunto non mi sembra da condividere, perchè non è detto qui che l'attività parlamentare debba essere subordinata all'intento del Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio stesso le comunicazioni da fare alle Camere sulle proposte di legge. Si potrà benissimo procedere in sede parlamentare anche se il Consiglio dei Ministri non si è occupato di questi disegni di legge.

L'articolo che dà luogo alle maggiori osservazioni è il 5, nel quale è stabilito, nell'introduzione, che il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato. Qui interessa da un punto di vista scientifico e dottrinario l'impostazione che alla questione precedentemente dibattuta ha dato il senatore Terracini. Di fronte alla questione che già si faceva se la controfirma debba essere effettuata dal Presidente del Consiglio uscente ovvero dal Presidente del Consiglio nominato, il senatore Terracini salta l'ostacolo e si dice convinto che questo decreto del Presidente della Repubblica con cui viene nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri, non è soggetto a controfirma.

È davvero interessante risolvere su questo piano innanzitutto la questione: è necessaria o meno una controfirma? A mio avviso occorre mettere a raffronto le varie disposizioni della Costituzione che possono dare l'avvio alla soluzione. Per me è prevalente la disposizione dell'articolo 90, nel quale è detto: « Il Presidente della Repubbica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione ». Quale è il motivo per cui richiamo questo articolo 90 della Costituzione? Il motivo lo trovo nelle ragioni che adduce il senatore Terracini a fondamento della sua tesi. Egli dice: il Presidente della Repubblica esercita un potere autonomo e responsabile. Giustamente egli invoca come direttiva il concetto della responsabilità. Infatti sono interdipendenti questi due elementi: la controfirma e la responsabilità; responsabilità il cui concetto ricorre in altre disposizioni connesse tra loro della Costituzione: infatti, nel precedente articolo 89 si parla di atti che debbono essere controfirmati dai Ministri per assumere una responsabilità, nell'articolo 95 si afferma che il Presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del Governo è nello stesso articolo 95 si dice che « I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro Dicasteri ».

Cosicchè la direttiva è esatta, ma io non trovo di poter condividere l'affermazione che il Presidente della Repubblica, nominando il Presidente del Consiglio, eserciti un potere responsabile. Non la trovo accettabile questa af-

fermazione, perchè l'articolo 90 fissa i termini della responsabilità del Presidente della Repubblica in modo tassativo: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione »: ci sono cioè quelle certe eccezioni che hanno carattere, a mio avviso, non esemplificativo, ma categorico. Cosicchè dovendo respingere la premessa di un potere responsabile agli effetti della nomina del Presidente del Consiglio, bisogna arrivare alla conclusione che occorre la controfirma. L'ostacolo non si può superare e bisogna arrivare all'esame della questione di chi debba essere questa controfirma: deve essere del Presidente uscente o del Presidente nominato?

Ora io, collegandomi ai concetti sopra esposti in fatto di responsabilità, collegandomi soprattuto a quella disposizione dell'articolo 95 della Costituzione in cui si dice che il Presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del Governo, sono d'avviso che il disegno di legge che stiamo esaminando ha ben risolto la questione deferendo al Presidente nominato la controfirma, perchè come responsabile della politica generale del Governo, è egli che scagiona il Presidente della Repubblica e lo scagiona nel senso che dieci giorni dopo vi sarà il Parlamento che darà o non darà la fiducia.

Sono dunque favorevole a mantenere la disposizione quale è prevista nel disegno di legge, cioè che la controfirma spetta al Presidente nominato, non spetta al Presidente uscente, respingendo senz'altro la tesi subordinata, sostenuta dal senatore Terracini.

Detto questo in rapporto alla questione che può più appassionare anche gli studiosi, è agevole occuparsi degli altri appunti che sono stati fatti in rapporto all'articolo 5 e cioè in rapporto alle varie nomine: nomina di un Ministro senza portafoglio, nomina di un Vicepresidente, incarico *ad interim* per il caso di sopravveniente mancanza di un Ministro. Si dice, per quel che riguarda il Ministro senza portafoglio e per quel che riguarda il Vicepresidente: la Costituzione tace a questo proposito e se ne trae la conseguenza che in quanto tace sia contraria ad istituti del genere; addirittura si avrebbe, secondo le espressioni del senatore Terracini, una consuetudine arbitraria. Ora, in linea generale, la consuetudine opera per forza propria in ragione ad esigenze ed a necessità, e non si comprenderebbe una consuetudine arbitraria. Ma io penso che il silenzio della Costituzione non significhi che tutto ciò che non è detto in essa non possa essere accettato, in quanto derivi dalla prassi. Vorrei trovare la conferma di questo mio assunto per quel che riguarda i Sottosegretari.

Vediamo infatti che la Costituzione non parla dei Sottosegretari, eppure nessuna parte di questa Assemblea ha osato dire che i Sottosegretari non debbono accettarsi. (*Interruzione del senatore Terracini*). Si è parlato di un male necessario, ma i Sottosegretari, benchè non previsti dalla Costituzione, sono bene accetti. La prassi ha la sua importanza.

Si da addosso al passato, si dice: qui si va avanti con criteri vecchi. Ma vorrei osservare che tutto il diritto pubblico è sorto attraverso le consuetudini. Come facciamo a respingere una qualunque consuetudine soltanto perchè non è ricordata nella Costituzione? Dovremmo arrivare all'assurdo che tutto quello che è detto nella Costituzione è contro di essa. Io non posso condividere questa opinione che mi sembra andare oltre ogni limite ragionevole.

Cosicchè è rispettabile anche la consuetudine formatasi per la nomina di Ministri senza portafoglio e di Vice Presidenti. In sostanza si tratta di un frutto del regime parlamentare in cui viviamo, con molteplicità forse eccessiva di partiti. Queste figure sono sorte per assicurare una larga base parlamentare al Governo, rispondono alle esigenze di questa nostra vita parlamentare, sono radicate nella consuetudine e ben possono trovare ospitalità nello articolo 5, di cui mi sto occupando.

Vorrei ancora dire che, se si devono respingere le tesi avversarie su questo terreno, ancor più semplice si fa il mio discorso per quel che può essere l'incarico da darsi *ad interim*, in via temporanea, o al Presidente del Consiglio o a qualche singolo Ministro. Qui troviamo discordanze tra gli oppositori Mentre il senatore Agostino, per il silenzio della Costituzione, combatte questo istituto, da altri dell'opposizione esso non è combattuto; solo si di-

scute su chi debba ricadere l'*interim*. Anche a questo riguardo vi è discordanza di criteri fra gli stessi oppositori. Il senatore Terracini che ammette l'istituto, ritiene che questo incarico debba conferirsi esclusivamente al Presidente del Consiglio; di opinione opposta è il senatore Agostino, il quale afferma che si deve escludere dall'*interim* il Presidente del Consiglio.

Facendo a ritroso il cammino, incominciando da quest'ultimo assunto, noto che il senatore Agostino, per escludere il Presidente del Consiglio dall'incarico *ad interim*, ne fa una figura contro le leggi vigenti. Egli dice: il Presidente del Consiglio dirige e quindi non ha nessun ramo dell'amministrazione e non si comprende pertanto come egli possa essere ammesso ad esercitare funzioni *ad interim*. Lo errore sta in ciò: nel profilare una figura del Presidente del Consiglio non rispondente alla legislazione vigente. Nelle leggi — e il presente disegno di legge lo conferma — alla Presidenza del Consiglio sono affidate cure di carattere puramente amministrativo, veri e propri rami amministrativi: quello dell'Alto Commissariato per il turismo, le informazioni, altre forme di attività contemplate dalla legge, tutti organi cioè che debbono essere vigilati dalla Presidenza del Consiglio. Così che il Presidente del Consiglio ha una duplice figura: egli dirige da un lato e dall'altro ha cura, vigilanza, controllo su veri e propri rami amministrativi. Nulla osta pertanto a che il Presidente del Consiglio possa essere incaricato dell'interinato. Questo è quanto volevo dire al senatore Agostino.

Occupandomi poi della tesi del senatore Terracini, il quale vorrebbe escludere dall'interinato il singolo Ministro, debbo dichiarare che in verità non trovo accettabili le ragioni che egli adduce. Egli osserva che, dato il voto di fiducia al Governo, il successivo incarico *ad interim* di un Dicastero a un singolo Ministro importerebbe la necessità di un nuovo voto di fiducia. Ma io penso che data la fiducia a questo singolo membro del Governo, sia pure per un Dicastero diverso, si deve intendere la fiducia estesa a tutti gli effetti, anche agli effetti dell'eventuale interinato.

Detto questo, debbo occuparmi del Comitato dei ministri. Qui convengo pienamente nella osservazione del senatore Iannuzzi, che cioè, così come è previsto questo istituto dal disegno di legge in esame, il Comitato è chiamato ad esprimere pareri in via preliminare ed è pertanto un organo a carattere consultivo. Sono d'accordo pertanto con il senatore Iannuzzi sulla necessità di una norma di coordinamento per quanto riguarda taluno dei Comitati in atto aventi poteri deliberativi.

Discendendo, abbiamo cominciato dal Consiglio dei ministri e dal Presidente del Consiglio, siamo passati al Vice Presidente, alla figura del Ministro senza portafoglio, a quella dello incaricato *ad interim;* passiamo ora ai Sottosegretari. Si tratterebbe, secondo l'opposizione, di limitarne i poteri; io però sono di avviso che proprio qui bisogna lasciare campo alle consuetudini: i poteri sono quelli consuetudinari e l'articolo può rimanere così come è stato concepito, salvo discutere gli eventuali emendamenti che potranno essere presentati.

Dopo aver trattato dei Sottosegretari, la legge si occupa degli Alti Commissari e Commissari, che pur hanno dato luogo a critiche da parte del senatore Terracini, il quale propone di sopprimere l'articolo, perchè secondo lui si deve ammettere che simile istituto ha esaurito le esigenze per le quali è sorto. Vorrei subito osservare che la legge è fatta *sub specie aeternitatis*, non si tratta di vedere se attualmente si siano esaurite le esigenze per essi. Intanto non è esatto dire che si siano esaurite le esigenze, per esempio, dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità, che è in corso di evoluzione a Ministero. Ma, ripeto, la legge è *sub specie aeternitatis*, e possono sorgere queste esigenze; e come nel passato si è ritenuto necessario questo istituto, nulla vieta che possa essere nuovamente sentita simile necessità. Infatti l'articolo incomincia con la parola: « Qualora », pertanto nel caso che sorgano queste esigenze vi potranno essere gli Alti commissariati.

Tornando per un momento ai Sottosegretari il senatore Jannuzzi ha posto la questione perchè il disegno di legge in esame non parla anche dei commissari aggiunti e dei vice commissari. Penso che nel silenzio possa ancor qui supplire la consuetudine; ma, se si vuole, si potrà anche adottare una norma specifica.

Circa poi i limiti, maggiori o minori, da dare ai poteri dei Sottosegretari occorrerà esaminare i singoli emendamenti a misura che verranno posti in discussione.

Si passa quindi nel disegno di legge alla trattazione di quella che è la facoltà regolamentare ed a quella relativa ai decreti-legge. Altro punto controverso. Si dice: mentre la Costituzione adopera un'espressione molto più calzante quando stabilisce che, adottato il decreto-legge, questo deve nel giorno stesso essere presentato alle Camere, l'articolo del disegno di legge si allontanerebbe dalla norma costituzionale, perchè intende che questa presentazione avvenga il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Simile rilievo mi sembra troppo sottile per avere peso. Questi sono provvedimenti con valore di legge, ed è noto che, senza pubblicazione, non può concepirsi efficacia della legge. È principio generale che la legge cominci ad operare successivamente alla pubblicazione; di conseguenza a questo momento deve riportarsi anche il sorgere dell'obbligo di presentazione del decreto per la conversione in legge.

Può rimanere come raccomandazione che non si ritardi la pubblicazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ma si tratta sempre di un rilievo che attiene al costume politico, anche se su di esso dobbiamo tutti convenire. Una eventuale correzione del disegno di legge nel senso di far nascere l'obbligo della presentazione alle Camere del decreto-legge in un momento anteriore alla sua pubblicazione sarebbe un vero e proprio errore.

A questo punto non rimane che soffermarsi sull'articolo 17 per rilevare insieme, con il senatore Jannuzzi, che esso determina una norma nuova. Infatti non si tratta più di trasformazione della prassi in legge, quando si viene a stabilire la istituzione del bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Credo che dobbiamo essere soddisfatti della nuova disposizione, che permetterà al Parlamento di controllare, in sede di discussione dei bilanci preventivi annuali, l'indirizzo generale della politica del Governo, nonchè di sindacare la maniera in cui viene attuato il coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio delle funzioni dei vari Ministeri. Tale importantissima discussione fino ad ora non ha potuto aver luogo, in quanto il bilancio della Presidenza del Consiglio veniva presentato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. È una schietta innovazione che deve ritenersi positiva, consentendo, nella congerie dei bilanci, di isolare lo stato di previsione che riguarda più direttamente la vita politica e l'indirizzo del Governo.

Non ho altro da aggiungere. Desidero solo sottolineare, come ho accennato all'inizio, che siamo in sede di adempimento costituzionale: ciò dimostra che si sta procedendo innanzi, ogni giorno di più, nel programma democratico dell'attuazione di principi di libertà, in rispettosa osservanza della Costituzione (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro senza portafoglio, senatore Zotta.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo in una situazione che può sembrare un po' strana, giacchè non solo sono stato il relatore per la 1ª Commissione del Senato su questo disegno di legge, ma ho avuto l'onore — circostanza ancora più strana — di far parte di un Commissione extra-parlamentare di studio, costituita nel 1949 sotto la presidenza dell'allora Presidente del Consiglio di Stato, Ferdinando Rocco, per la predisposizione di uno schema di legge, che sostanzialmente poi è divenuto il disegno di legge che è ora dinnanzi al nostro esame e sul quale adesso debbo prendere la parola a nome del Governo. Di ciò può dare conferma l'autorevole giurista che ora siede al banco di Segretario generale del Senato e che ebbe parte preponderante in quella Commissione, il dottor Nicola Picella.

In verità questa diversità di funzioni non crea in me imbarazzo, perchè il testo governativo è stato accettato quasi integralmente dalla 1ª Commissione del Senato. Vi sono state soltanto tre modifiche, alle quali vale la pena di accennare rapidamente. La prima porta da uno a due anni il termine entro il quale il Governo è delegato ad emanare, a partire dalla

entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento dei Ministeri, in attuazione dell'articolo 95, comma terzo, della Costituzione; la seconda riduce da cinque a tre il numero dei Ministri senza portafoglio; infine la terza ed ultima consente al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1. Le altre modifiche che sono state introdotte dalla Commissione sono di natura più che altro lessicale.

Sono lieto di constatare che il disegno di legge ha riscosso il consenso direi unanime dell'Assemblea, accompagnato semmai da una manifestazione lodevolissima di ansia per l'ipotesi che esso non debba vedere la luce sulla *Gazzetta Ufficiale* prima della fine della legislatura. Io penso che con un po' di buona volontà si potrebbe riuscire a vararlo tempestivamente. In sostanza, divergenze di fondo non ve ne sono ed è da auspicare che nel corso di questa sera stessa possano essere approvati i 25 articoli di cui è composto il disegno di legge.

Si tratta di un adempimento costituzionale che, come tutti gli analoghi adempimenti costituzionali, ha grande importanza. Occorre tener presente la dizione dell'articolo 95 della Costituzione perchè da esso partiremo nella disamina delle linee fondamentali del disegno di legge. Tale articolo, al terzo comma, dice: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ». È una materia che, sotto molti aspetti, ha importanza costituzionale.

A questo proposito non sono del tutto d'accordo con il senatore Jannuzzi, e me ne dispiace non foss'altro perchè in tal modo mal ricambio le espressioni di cortesia che egli ha avuto nei miei riguardi quando ha preso la parola sull'argomento, espressioni che io non merito ma che rivelano però l'alta signorilità di chi le ha pronunciate. Lo ringrazio quindi profondamente. Sarei tentato di ricambiare la sua cortesia aderendo al punto di vista da lui esposto, ma sono sicuro che non gli dispiacerà che io sia di contrario avviso.

Noi abbiamo una materia costituzionale che non ci consente di allontanarci eccessivamente dalla via principale. Dico materia costituzionale perchè dobbiamo parlare del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio, dei Ministri. La Carta costituzionale affida al legislatore ordinario il compito di delineare, di disciplinare ulteriormente le funzioni di tali organi supremi che sono al vertice dell'organizzazione statale e che perciò hanno questo di caratteristico: di non essere gerarchicamente dipendenti da nessun altro organo. È appunto questa la nota che conferisce carattere costituzionale a questi organi supremi, il fatto cioè che essi esprimano la suprema potestà dello Stato in una condizione di interdipendenza, che garantisce quindi, contro ogni arbitrio, l'equilibrio dei poteri.

Adesso cosa facciamo? Completiamo la disciplina giuridica in ordine a questi organi. La Costituzione ce ne dà mandato. Dunque questa legge ordinaria tratta di materia costituzionale, ovviamente, secondo le norme e nei limiti fissati dalla Costituzione.

È su questi binari che noi dobbiamo camminare, fermandoci soltanto a considerare quello che è il dettato dell'articolo 95. Parlando di questi organi, è necessario, per esempio, tenere del tutto estraneo, onorevole Agostino, qualunque riferimento ad altri poteri dello Stato e nel disegno di legge e nella discussione che su di esso si svolge. Noi dobbiamo stare rigorosamente entro questi binari. Sono due rotaie, delle quali una ha carattere politico e l'altra carattere amministrativo.

Per quanto riguarda quella a carattere politico, noi compiremo la disciplina legislativa, già iniziata dalla Costituente, delle funzioni del Presidente del Consiglio, che è colui che dirige la politica del Governo e mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo in ordine al Consiglio dei ministri, l'organo che decide la politica generale del Governo, e in ordine ai singoli Ministri, i quali concorrono alla formazione della volontà del Consiglio dei ministri e perciò sono collegialmente responsabili e, quando abbiano un Dicastero, perchè possono non averlo, sono anche responsabili individualmente degli atti del proprio Dicastero. Parleremo poi delle altre figure che non sono previste dalla Costituzione, ma esistono nella vita costituzionale del Paese per una lunghissima prassi che risale all'unificazione della Nazione.

Esaminiamo ora il primo lato: il lato politico. E cominciamo dal Consiglio dei ministri, che è un organo ignorato dallo Statuto albertino, il quale peraltro ignorava anche la figura del Presidente del Consiglio. Le attribuzioni del Consiglio dei ministri sono state per la prima volta disciplinate nel 1860. Oggi vige il decreto Zanardelli del 1901. La Costituzione dice semplicemente: « Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri ». Per quanto riguarda i compiti del Consiglio dei ministri, dobbiamo rifarci alla legge Zanardelli del 1901, e questo abbiamo fatto fino ad oggi. Adesso bisogna aggiornare tale legge perchè abbiamo delle innovazioni profonde Ecco dunque il motivo dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale aggiunge agli altri compiti del Consiglio dei ministri quello relativo alle Regioni. E ciò è ovvio; su questo punto non vi può essere alcuna obiezione. Inoltre si aggiungono le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposte di legge d'iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione. A questo proposito il senatore Cerutti manifesta una preoccupazione, prospettando il pericolo di eventuali insabbiamenti. Onorevole Cerutti, di insabbiamento non si può mai parlare con riferimento al Governo (*interruzioni dalla sinistra*). Il Governo deve essere presente durante la discussione di un disegno di legge perchè ha il diritto e il dovere di intervenire durante il procedimento legislativo anche se esso è compiuto esclusivamente dalle due Camere. Ora se è vero che il Governo si individua in una unità di indirizzo che è espressa dal Presidente del Consiglio e l'unità di indirizzo è formata dalla deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, il rappresentante del Governo, che occasionalmente si trova in Aula a dover prendere la parola per esprimere l'opinione del Governo, non può indubbiamente esprimere un pensiero suo personale, ma deve esprimere il pensiero del Consiglio dei ministri. Ecco dunque la necessità che sui disegni di legge di iniziativa parlamentare sia consultato il Consiglio del ministri e che ciò costituisca una delle attribuzioni del Consiglio stesso, da aggiungere all'elenco della legge Zanardelli.

Il senatore Terracini dice: « Perchè non affermare esplicitamente nel disegno di legge che il Governo dimissionario rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione, fino all'entrata in funzione del nuovo Gabinetto? ». Ecco un argomento che ritornerà a proposito degli organi non contemplati dalla Costituzione. Nella Costituzione non c'è tutto. È un errore credere che la Costituzione sia formata solo dalle norme in essa contenute. Vi sono anche le norme non scritte, vi sono anche le norme consuetudinarie, vi sono anche le norme di correttezza, e tra queste ultime, appunto, rientra la norma che il senatore Terracini vorrebbe includere nel disegno di legge. È una norma di correttezza che il Governo dimissionario non debba trattare se non gli affari di ordinaria amministrazione. Queste norme di correttezza esistono anche nelle relazioni tra uomo e uomo e rendono possibile e gentile la vita, ma non sono contenute in alcun codice.

Come c'è la riprovazione sociale quando si infrange una norma di galateo, così, quando si infrange una norma di correttezza o di stile parlamentare, vi è la riprovazione politica del Paese e quella politica e giuridica del Parlamento.

Veniamo ora alla figura del Presidente del Consiglio. Come dicevo, essa non è contemplata nello Statuto albertino, come non è neanche ivi previsto il Consiglio dei ministri. È noto a tutti che non solo in Italia, ma ovunque, nei regimi costituzionali parlamentari, si guarda alla figura del Presidente del Consiglio ravvisando in essa un certo senso di preminenza. Lontana, si capisce, ogni idea del Capo di Governo, primo ministro, del periodo fascista. Prima ancora di questo infausto periodo si parlava e nella dottrina e nella vita costituzionale, nel diritto pubblico, di una certa preminenza del Presidente del Consiglio. Vediamo se questa preminenza risulta nella Carta costituzionale Al primo comma dell'articolo 95 è detto che il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile e che egli mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. È chiaro, dunque, che l'indirizzo politico è deciso dal Consiglio dei ministri; però la direzione, da cui scaturisce quella unitarietà che dà il senso della compat-

tezza e della consapevolezza, è nelle mani del Presidente del Consiglio. Si noti: si tratta non soltanto di una direzione politica, ma anche di una direzione nel campo amministrativo, che comporta qualcosa di più di quello che si riscontra nel campo politico e che si esplica fattivamente, promuovendo cioè e coordinando l'attività dei Ministri. Questo spiega il perchè dell'articolo 3 del disegno di legge, ove è attribuito un complesso di poteri al Presidente del Consiglio: « Il Presidente del Consiglio vigila affinchè l'attività dei Ministri, nella sfera delle rispettive competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo generale politico ed amministrativo del Governo ».

Sorge la questione della controfirma. Io sono lieto che, dovendosi discutere questo disegno di legge, l'argomento forse più importante sia apparso quello della controfirma, che, direi, è un argomento di carattere accademico; il che conforta nel ritenere che tutto il resto riceva l'adesione sostanziale dell'Assemblea. Ma dal momento che il tema è stato trattato e varie soluzioni sono state presentate, anche io dirò la mia opinione. Il disegno di legge propone una soluzione. I tempi sono questi: vi è il decreto di nomina del Presidente del Consiglio, vi è la controfirma apposta dal Presidente del Consiglio, vi è il giuramento e poi vi è l'assunzione delle funzioni. Il ragionamento che si fa è ovvio: se la controfirma è un atto per il quale un Ministro assume la responsabilità di un provvedimento e lo fa suo, noi abbiamo un esercizio della funzione prima della carica. È questo un ragionamento che ha indubbiamente il suo valore. Fino al 1925 il decreto di nomina del Presidente del Consiglio era firmato dal Presidente del Consiglio uscente; dal 1925 in poi è subentrato il concetto di farlo firmare dal Presidente entrante. Le circostanze che possono impedire al Presidente uscente di firmare il decreto di nomina sono varie; decesso, incapacità, eccetera. (*Interruzione del senatore De Pietro*). Fisso è lo organo (*interruzione del senatore De Pietro*) ma la persona fisica che si concentra nell'organo muta. Ora questa persona fisica uscente può trovarsi nell'impossibilità di firmare. La soluzione proposta nel disegno di legge è una delle tante che si possono dare ad un problema che, ripeto, io definirei di carattere accademico.

Il senatore Terracini non è stato eccessivamente cortese nei riguardi del compilatore di questa relazione, che ero io stesso, in quanto egli ha espresso l'avviso che i motivi addotti a sostegno della soluzione indicata — che poi non è mia, ma della Commissione — siano fanciulleschi e puerili. Nella relazione si diceva che il Presidente uscente potrebbe rimanere indispettito e rifiutare la controfirma. Intanto debbo chiamare in mia compagnia il senatore Agostino, perchè anche egli ha affermato la medesima cosa: vuol dire che queste accuse di puerilità si estendono anche a lui. Ma debbo aggiungere che l'esempio citato è della migliore dottrina del diritto pubblico francese...

TERRACINI. Esistono precedenti in Italia dell'ipotesi che ella ha creduto di formulare? C'è mai stato un Presidente del Consiglio che abbia rifiutato la controfirma?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Le risponderò con l'autorità di colui che è forse il più grande scrittore di diritto pubblico francese, Joseph Barthélémy, il quale dice: « Si un chef du Gouvernement, en mauvaise humeur d'être renversé, venait à refuser de contresigner la nomination de son collègue, on se trouverait dans une situation délicate ».

TERRACINI. Il fatto è che una tale situazione non si è mai verificata neanche in Francia.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Comunque, questo è stato scritto da un accademico di Francia, al quale non si potrebbero estendere gli aggettivi che lei ha rivolto a me. In ogni caso, dicevo prima che il problema ha più che altro un carattere accademico.

Ho fatto uno sforzo dentro di me per cercare di congegnare anche dottrinariamente questa struttura. Qui è la questione dell'uovo e della gallina. Io vedrei in questi termini il problema: la controfirma è normalmente quella del Ministro proponente, ma indubbiamente qui un Ministro proponente non c'è. C'è un atto di prerogativa del Capo dello Stato, ma è uno di quegli atti i quali hanno la loro efficacia giuridica in quanto esiste un presupposto di accettazione. Il Presidente subentrante, firmando quell'atto, implicitamente manifesta due momenti psicologici: quello di accettazione e quello di assunzione di responsabilità.

DE PIETRO. Le faccio osservare che l'accettazione è implicita nel fatto che il Presidente della Repubblica emette il decreto, poichè, quando dà l'incarico al designato, costui accetta sempre con riserva.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si tratta però di un procedimento politico che trova la consacrazione formale nella firma che è apposta sul decreto di nomina.

Per quanto riguarda gli organi costituzionali non previsti dalla Costituzione, l'onorevole Schiavone ha già affermato un principio, che è quello su cui è retto tutto il diritto pubblico, potrebbe dirsi dal diritto romano fino ad oggi. Si sa che il diritto pubblico romano non era scritto in alcuna legge: la legge delle 12 tavole non era che un complesso di norme che avevano la loro vita nella consuetudine. E potremmo dal diritto romano collegarci al diritto pubblico inglese.

Non tutto il diritto costituzionale è scritto nella Costituzione...

TERRACINI Anche con la Costituzione rigida?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Particolarmente con la Costituzione rigida. In base all'articolo 138 per la messa in moto del meccanismo di revisione delle norme costituzionali, è necessario un procedimento estremamente difficile, come noi abbiamo constatato e stiamo constatando proprio nell'odierna esperienza della riforma del Senato. Appunto per questo motivo subentra il principio che dà vita a quella importantissima fonte del diritto che è la consuetudine, la quale non sorge d'improvviso, ma attraverso una costante ripetizione e attraverso un convincimento della sua giuridica obbligatorietà. E noi qui la ripetizione, onorevole Terracini, l'abbiamo non solo nel periodo antecedente alla Costituzione, dal 1848 in poi, in ordine alla maggior parte degli istituti che sono oggetto di critica, ma l'abbiamo anche immediatamente all'indomani della Costituente, nel corso di dieci anni consecutivi. E si noti che in questo campo ha valore anche quello che avviene nell'àmbito internazionale; uno sguardo comparativo dimostra che, in Francia ed in altri Paesi a regime costituzionale parlamentare, vigono questi medesimi istituti, pur non essendo contemplati dalla Costituzione formale.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(*Segue* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*). Guai se non vi fosse la consuetudine! Tanti istituti cadrebbero e la vita parlamentare stessa sarebbe impossibile.

Ora veniamo al primo caso: il Ministro senza portafoglio. È a questo riguardo che si è parlato con particolare energia e sono stati presentati anche alcuni emendamenti. La Commissione ha ridotto da cinque a tre i Ministri senza portafoglio, ma vi sono due argomenti che ne legittimano l'esistenza.

Un primo argomento è questo: vi sono alcune branche dell'Amministrazione che hanno carattere di generalità, nel senso che non potrebbero essere affidate al titolare di un Dicastero, come accade, per esempio, per la riforma dell'Amministrazione, che interessa tutti i Ministeri, oppure branche che interessano parecchi settori dell'Amministrazione, come quella relativa al Mezzogiorno, che non può essere affidata ad un singolo Dicastero in quanto interessa più Dicasteri. D'altra parte, il Presidente del Consiglio, per la massa dei suoi oneri e delle sue funzioni, non può seguire il movimento urgente ed esigente di questi quasi Dicasteri. Sorge quindi la figura del Ministro senza portafoglio.

Ma vi è un altro argomento, ed è proprio quello che l'opposizione ha addotto, sostenendo una tesi che vorrebbe essere imbarazzante: si afferma cioè che i Ministri senza portafoglio risponderebbero ad una esigenza di manovra. (*Interruzione del senatore Agostino*). D'accordo: ma, a mio avviso, si tratta di un elemento

positivo di prim'ordine, in un regime democratico. Infatti, la responsabilità della direzione politica del Paese è del Consiglio dei ministri; pertanto, a mezzo dei Ministri senza portafoglio, si possono associare anche i piccolissimi partiti a questa responsabilità collegiale: si tratta quindi di una esigenza di democrazia.

TERRACINI. Risponde ad una esigenza di democrazia escludere i grandi partiti dal Governo e chiamare a farne parte i piccolini?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anche i partiti più piccoli sono stati così presenti nei passati Governi.

TERRACINI. Bandendo i grandi partiti!

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Sì, quei grandi partiti che, se andassero al potere, non ne ammetterebbero alcun altro con sè... (*Interruzione del senatore Terracini*).

Per quanto riguarda il Vice Presidente del Consiglio, non credo che si debbano trovare argomenti per sostenerne la necessità. Ogni Presidente è coadiuvato da un vice presidente. (*Segni di approvazione del senatore Agostino*). Si vuole discutere se il Vice Presidente debba essere nominato all'atto della formazione del Governo, oppure volta per volta. Vedremo in sede di esame degli articoli quale sia il modo migliore per risolvere la questione. In tale sede si studierà anche il problema dell'interinato, in ordine al quale troviamo in contrasto il senatore Terracini ed il senatore Agostino: il primo infatti vuole conferire l'*interim* ad un Ministro, il secondo al Presidente del Consiglio, ma con un nuovo voto di fiducia.

Passiamo ai Sottosegretari, che l'onorevole Terracini chiama « male necessario ». Pur ammettendo che i Sottosegretari siano necessari, si afferma però che sono un male: non condivido questo secondo giudizio, dovendosi considerare che i Sottosegretari alleviano il Ministro, oggi così oberato di attività. (*Interruzione del senatore Agostino*).

E veniamo alle questioni amministrative. Il Presidente del Consiglio ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo amministrativo — dice l'articolo 95 della Costituzione — promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Qui abbiamo due aspetti, quello della Presidenza del Consiglio e quello del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri.

L'istituzione di un bilancio della Presidenza del Consiglio è sempre stata auspicata. Oggi le vicende degli organi costituzionali e, in genere, degli enti collegati al bilancio del Tesoro vengono esaminate segnatamente sotto il profilo della spesa, cioè sotto l'aspetto finanziario. Il giorno in cui la Presidenza del Consiglio avrà un suo bilancio, è evidente che l'esame di esso assumerà una nota e una impronta particolari, poichè la Presidenza del Consiglio, avendo compiti di direzione generale della politica del Governo e di coordinamento amministrativo, costituisce l'organo di sintesi e di irradiazione di tutte le attività della Pubblica Amministrazione ed anche il punto di incontro dei supremi poteri dello Stato.

Noi vediamo allora questo problema sotto un duplice profilo: quello politico e quello amministrativo. Mentre attualmente è possibile parlare di volta in volta della politica estera, di quella economico-finanziaria o di quella interna, l'istituzione di un apposito bilancio della Presidenza del Consiglio consentirà di impostare un esame generale della politica del Governo; in tale sede sarà possibile discutere anche della politica dell'amministrazione.

Io ho potuto constatare, ad esempio, quando fui relatore del bilancio del Tesoro del 1948-1949 e pensavo di introdurre nella discussione di quel bilancio l'argomento del riordinamento dell'Amministrazione perchè ritenevo che esso, considerato sotto l'aspetto della spesa, potesse agganciarsi alla materia relativa all'ordinamento generale del personale presso la Ragioneria generale dello Stato, ho potuto constatare, dicevo, che l'argomento incontrava la disattenzione generale in quanto in quella sede si discuteva soltanto della politica economica e finanziaria. Fui successivamente relatore del bilancio dell'Interno a nome della prima Commissione, la quale tratta anche gli affari della Presidenza del Consiglio, e mi dissi che quello era il momento buono per parlare del riordinamento dell'Amministrazione, di questo gravissimo problema che forse più di ogni altro interessa l'opinione pubblica del Paese. Ma dovetti constatare con amarezza che si parlò di assistenza pubblica, di autonomie locali, del servizio antincendi, di polizia, di ordine pubblico, ma non fu possibile introdurre il di-

scorso sul riordinamento della Pubblica Amministrazione.

L'esame del bilancio della Presidenza del Consiglio offrirebbe dunque l'occasione per discutere di tutto ciò che attiene ai compiti della Presidenza del Consiglio stessa.

In questa parte del disegno di legge vi è un emendamento dei senatori Cerutti e Agostino, di cui parleremo in sede di esame dei singoli articoli; comunque esso chiede che venga sostituita la locuzione: « Presidenza del Consiglio » con l'altra « Presidente del Consiglio ». Io voglio anticipare quanto dirò in seguito, facendo presente che questo disegno di legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, considerandola nei suoi riflessi organizzativi. E l'organizzazione della Presidenza del Consiglio è la seguente: Ufficio studi e legislazione, Ufficio per l'organizzazione amministrativa, Ufficio per gli affari generali e regionali, Ufficio per gli affari economici. Già lo statuto sulle norme degli impiegati civili dello Stato contempla il Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione e l'Albo dei dipendenti statali e pone l'uno e l'altro istituto presso la Presidenza del Consiglio, nel cui àmbito essi andranno a costituire i primi pilastri dell'ufficio a cui è demandato il riordinamento dell'Amministrazione.

Nel provvedimento in esame si parla del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri. A proposito del numero, vi è un emendamento firmato da molti senatori i quali vogliono aggiungere all'elenco contenuto nel disegno di legge anche il Ministero dell'igiene e della sanità. Io sottoscriverei questa aggiunta con molto entusiasmo. Ma, inserendo queste quattro parole, non faremmo nulla di concreto perchè un Ministero non si crea includendolo in una enumerazione: l'enumerazione segue uno stato di fatto, mentre noi ancora ignoriamo quali funzioni verranno assegnate a questo Dicastero. Il disegno di legge relativo all'istituzione del Ministero dell'igiene e della sanità è stato approvato dal Senato ed è all'esame della Camera dei deputati. Auspichiamo che esso venga approvato al più presto anche dall'altro ramo del Parlamento e noi saluteremo con immensa soddisfazione la creazione di questo nuovo Dicastero, che risponde ad una fondamentale esigenza della vita amministrativa nazionale.

JANNUZZI. Allora, onorevole Ministro, bisogna indicare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, di cui non si fa menzione nel disegno di legge.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Sarà quindi necessario stabilire che, fino a quando non sarà diversamente provveduto con legge, rimane in vigore l'attuale ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Si chiede inoltre che agli organi che restano presso la Presidenza del Consiglio venga aggiunta l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali. Sono senz'altro d'accordo.

L'ultimo punto è quello della delega. Onorevoli colleghi, questo è il punto fondamentale. Direi che qui — come ho letto stamattina in un giornale molto importante — si tratta di smontare e di rimontare la macchina dell'Amministrazione. Si attribuisce una delega al Governo; nel testo originario essa era di un anno, la Commissione l'ha portata a due anni e leggevo nella stampa di stamani che anche il periodo di due anni potrebbe rivelarsi insufficiente, data la complessità delle operazioni da compiere, poichè qui si tratta di individuare i singoli settori, di stabilire le competenze, di rinnovare l'intelaiatura amministrativa, di dare un ordine a tutta una legislazione quasi secolare.

Questo, ripeto, è il punto fondamentale: esso è poi per noi motivo di conforto, giacchè vediamo così aprirsi la strada che porterà all'auspicata riforma della Pubblica Amministrazione. Onorevoli colleghi, occorre dire a questo proposito che di riforma si è parlato da tempo, si sono fatti studi coscienziosi, si è proceduto anche all'emanazione di leggi e di decreti aventi valore di legge di notevole importanza per ciò che concerne il personale, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico, ma la riforma maggiore, quella che i cittadini attendono, è la riforma che concerne il funzionamento della Pubblica Amministrazione, al fine di avere un'azione amministrativa rapida, efficace ed economica per l'erario e per i cittadini.

Ora questa riforma potrà essere compiuta con la legge che si chiede, perchè essa abbiso-

gna di uno studio paziente ed accurato che può essere effettuato solo a tavolino.

Queste sono, onorevoli colleghi, le linee principali del disegno di legge oggi al nostro esame. Sono lieto di constatare che vi è il favore unanime dell'Assemblea, come è apparso dagli interventi che si sono succeduti e nel corso dei quali sono stati avanzati rilievi ed osservazioni che esamineremo attentamente ma che non scalfiscono la sostanza del provvedimento. Signori, il provvedimento ha due meriti: quello di rispondere ad un adempimento costituzionale e soprattutto quello di mettere ordine nella materia amministrativa. Mettere ordine significa eliminare duplicati, carenze, lentezze di procedura, oneri per l'erario e qualche motivo di doglianza da parte dei cittadini. Questo è lo scopo che si vuole raggiungere. Onorevoli colleghi, se dunque il disegno di legge in discussione è diretto a realizzare, oltre che la garanzia della legittimità della Pubblica Amministrazione, anche la rapidità, l'efficienza, la snellezza e l'economia dell'azione amministrativa, debbo dire che questo è un provvedimento di alto valore democratico e come tale lo presento all'approvazione di questa Assemblea. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E DEI MINISTRI

Art. 1.

Sono sottoposti al Consiglio dei ministri:

1) i disegni di legge da presentarsi al Parlamento e le proposte di ritirare quelli già presentati;

2) le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposta di legge d'iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione;

3) i decreti-legge emanati a norma dello articolo 77, comma secondo, della Costituzione, gli altri decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

4) le proposte di Trattati internazionali;

5) i conflitti di competenza fra i diversi Ministeri;

6) i provvedimenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previo parare del Consiglio di Stato, ove il Ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;

7) le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;

8) le questioni di legittimità costituzionale e quelle di merito riguardanti leggi regionali, da promuovere ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli Statuti regionali speciali;

9) i provvedimenti relativi allo scioglimento di Assemblee e Consigli regionali;

10) gli altri provvedimenti o affari per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. I senatori Gramegna e Terracini hanno presentato un emendamento aggiuntivo al n. 2 di questo articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Inserire, dopo il n. 2, il seguente numero 2-*bis*: " Le comunicazioni che il Presidente del Consiglio o un Ministro debba fare alle Camere e che investono l'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo; " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto necessario presentare questo emendamento perchè spesso accade che il Presidente del Consiglio o un Ministro debbano fare delle comunicazioni al Parlamento, ed appunto per la responsabilità collegiale che ha il Consiglio dei ministri è bene che que-

ste comunicazioni siano sottoposte prima al Consiglio dei ministri, siano discusse e su queste proposte si trovi l'accordo da parte del Consiglio stesso perchè poi queste proposte vengano presentate al Parlamento. Il concetto fondamentale è questo: responsabilità collegiale del Consiglio dei ministri. Ora non è possibile che delle proposte che vengono fatte da un Ministro, o anche dallo stesso Presidente del Consiglio, non siano discusse collegialmente, cioè che a decidere sia soltanto il proponente e non l'organo collegiale, che è il Consiglio dei ministri.

Queste sono le ragioni per le quali noi riteniamo che sia necessaria l'approvazione dello emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro Zotta ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. In merito a questo emendamento, penso che non sia necessario che il Presidente del Consiglio o il Ministro in occasione di queste comunicazioni chieda un'autorizzazione al Consiglio dei ministri o porti nel senso del Consiglio dei ministri la discussione, in quanto si suppone già nota la linea dell'indirizzo generale politico. Pertanto, il Presidente del Consiglio potrà in qualunque momento riferire su quello che è l'indirizzo generale politico, senza convocare appositamente il Consiglio dei ministri. Questo va detto per il Presidente del Consiglio ed anche per il Ministro. Quindi il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Terracini e Gramegna, tendente ad aggiungere un numero 2-*bis* all'articolo 1, emendamento non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sull'articolo 1 non sono stati presentati altri emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio dei ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e può sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1.

I verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio vigila affinchè l'attività dei Ministri, nella sfera delle rispettive competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo.

A tale scopo:

riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun Ministro intende sottoporre al Consiglio dei ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e degli altri atti dei Ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospenderne il corso, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri;

può richiedere ai Ministri informazioni sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro.

Il Ministro degli affari esteri conferisce con il Presidente del Consiglio sulle questioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti con i Governi esteri.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma, primo capoverso, i senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire, nel secondo comma dell'articolo 3, primo capoverso, le parole: " può sospenderne il corso, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri ", con le altre: " può richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri sospendendone eventualmente il corso " ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, il pensiero mio si riassume in breve in ciò: che la facoltà che non si può non riconoscere al Presidente del Consiglio di poter sospendere il corso di un provvedimento o di una iniziativa di un Ministro è evidentemente la più grave, fra quelle indicate nell'articolo, poichè l'intervento di autorità, con un atto così drastico, può anche avere una ripercussione sopra la stessa compagine del Governo. Per questo penso che il potere di sospensione non possa esercitarsi se non dopo che il Presidente del Consiglio abbia deferito al Consiglio l'esame del provvedimento sul quale è nato il dissenso. Il Presidente del Consiglio deve cioè essersi impegnato in maniera precisa e formale all'esame collegiale, cosicchè la sospensione non costituisce più che una conseguenza del deferimento allo organo consigliare della questione.

Si tratta quindi di modificare la successione dei tre momenti considerati: il primo momento deve essere a parer mio, la richiesta di chiarimenti; il secondo sarà il deferimento al Consiglio dei Ministri, il terzo la sospensione del corso dell'iniziativa.

Nel testo che ci viene presentato questi tre momenti si succedono in un ordine che non solo non mi appare logico, ma pericoloso. Anzitutto si dà al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di sospendere il corso della iniziativa; successivamente egli può richiedere i chiarimenti e in un terzo momento solo deferisce l'esame al Consiglio dei ministri. Pericoloso perchè magari il Presidente del Consiglio, sospeso che abbia il corso del provvedimento, nè provvede a chiedere gli schiarimenti, nè deferisce il problema al Consiglio dei Ministri e, semplicemente, seppellisce la questione.

L'onorevole Ministro ci diceva poco fa che la teorica dell'insabbiamento non può mettere in causa l'azione del Governo perchè è propria del Parlamento; mi pare tuttavia che ci sia qui un caso nel quale, non la teorica, ma la pratica dell'insabbiamento, potrebbe divenire del Governo, nel caso specifico del Presidente del Consiglio. Quando noi lo impegnamo a non sospendere il corso di una iniziativa ministeriale se non dopo che ne abbia investito il Consiglio dei ministri, noi evitiamo che quest'ipotesi possa realizzarsi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *ff. relatore*. Ritengo che i poteri sospensivi siano normali in quanto possa esservi urgenza, e in rapporto a questa ipotesi non si può sopprimere il potere di sospensiva, indipendentemente dai chiarimenti. Sono perciò d'avviso contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro Zotta ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si è detto che il punto da cui si parte è l'unità di indirizzo amministrativo e questa unità, per Costituzione, è deferita al Presidente del Consiglio. Quando il Presidente del Consiglio constata che un Ministro per il suo settore compie un atto che è in difformità con la politica generale, è naturale che egli abbia anzitutto il potere di sospensione di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, senza attendere che si producano gli effetti dannosi e irreparabili di

un'esecuzione che successivamente possa essere dichiarata illegittima. Per questo sono stati fissati i tre momenti con i quali il Presidente del Consiglio vigila sull'attività dei Ministri in maniera concreta, giacchè, una volta chiesta la sospensione, egli, ove rimanga insoddisfatto degli schiarimenti, può deferire l'esame degli atti dei Ministri al Consiglio dei ministri. Del resto, se vi è quest'aspetto della prevalenza del Presidente del Consiglio, in ordine alla direzione amministrativa, se vi è questa specie di supervisione, resta sempre il fatto che la deliberazione definitiva è affidata in ogni caso alla volontà del Consiglio dei ministri.

La versione lessicale proposta dall'onorevole Terracini (che oltre tutto ha bisogno di essere adeguatamente spiegata) a prima vista mette in imbarazzo, poichè sembra che non faccia altro che ripetere le frasi usate nel testo governativo; ma, se essa deve essere interpretata nel senso specifico indicato testè dal senatore Terracini, non ha ragion d'essere. Infatti, se ha valore sostanziale il principio per cui il Presidente del Consiglio ha una propria autonomia ed una prevalenza (ho già usato questo termine e tengo a ripeterlo, perchè mi sembra che scaturisca senz'altro dalla nostra Carta Costituzionale), l'emendamento contrasterebbe con la Costituzione, giacchè svuoterebbe questa prevalenza di ogni contenuto, impedendo al Presidente del Consiglio di sospendere il provvedimento di un Ministro che sia in contrasto con la politica generale del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Terracini e Gramegna, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3 fino al primo capoverso incluso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente ad inserire nel secondo capoverso, dopo le parole: « delle deliberazioni del Consiglio dei ministri », le altre: « e delle leggi ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

JANNUZZI. Il secondo capoverso del secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che il Presidente del Consiglio ha, fra le altre facoltà, quella di sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro. Tale testuale formulazione mi sembra incompleta. Infatti, se il Presidente del Consiglio ha poteri di direzione, di coordinamento, di sollecitazione di tutte le attività dei Ministri, non si comprende perchè il potere in parola sia limitato soltanto ai provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Ma l'attività principale dei Ministri è quella di attuare la legge, non quella di attuare soltanto le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Per questo motivo ritengo — e credo con ciò di aver ovviato ad un'omissione involontaria nella formulazione del disegno di legge — che si debba aggiungere che il Presidente del Consiglio ha facoltà di sollecitare presso ciascun Ministro, non soltanto i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, ma anche i provvedimenti di attuazione delle leggi, che sono la principale attività dell'organo governativo e quindi la principale attività dei singoli Ministri.

Insisto perciò affinchè il Senato aggiunga alle parole « sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri » le altre « e delle leggi ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *ff. relatore*. Io penso che, se il Presidente del Consiglio deve avere il potere di sollecitare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, tanto più gli spetti il potere di sollecitare l'attuazione delle leggi. Sono pertanto d'accordo con il senatore Jannuzzi e dichiaro di accettare il suo emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Non so spiegarmi il motivo della proposta del senatore Jannuzzi, la quale

evidentemente non mira solo al perfezionamento formale della legge. E neanche penso che essa implichi un richiamo al Governo per la mancata applicazione di tante leggi che il Parlamento ha approvato, ma che ancor non si sono trasferite nella vita concreta del Paese. Ciò è escluso, dati i banchi sui quali siede l'onorevole Jannuzzi.

Onorevoli colleghi, ogni legge è corredata sempre dalla norma finale che stabilisce la data in cui essa entra in vigore. Si tratta di un comando. Ora, c'è bisogno che il Presidente del Consiglio dei ministri riassuma e ripeta questo comando in nome proprio, quasi abbia un'autorità maggiore della stessa legge nei confronti non solo dei suoi colleghi di Governo, ma nei confronti di tutto l'apparato dello Stato? D'altronde mettere in dubbio, e addirittura in un testo legislativo, che una legge possa venire applicata significa mettere in dubbio la solidità di tutto l'ordinamento dello Stato. E questa idea mi appare così temeraria, onorevole Jannuzzi, che, se anche mi si affacciasse, non mi sentirei mai di esprimerla nonchè di metterla per iscritto. Io comprendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, per ogni altra iniziativa che non verta sulle leggi, possa avere il potere di stimolare, di sollecitare, di spingere; ma che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia analoghi compiti nei confronti di una decisione del Parlamento, mi pare inconcepibile e inaccettabile.

Per questi motivi mi permetterò di votare contro la proposta dell'onorevole Jannuzzi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. È implicito, come appare da tutto quel che si è detto, che i Ministri debbano attenersi alle disposizioni di legge e che il Presidente del Consiglio abbia il potere-dovere di richiamare il Ministro all'osservanza della legge.

Nel caso specifico però si parla soltanto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri: ecco perchè non è stata fatta questa menzione, la quale rientra in quel generale potere di coordinamento e di propulsione che costituisce l'attributo essenziale del Presidente del Consiglio allorchè determina l'unità di indirizzo amministrativo.

PRESIDENTE. Pertanto lei ritiene che sia superfluo l'emendamento del senatore Jannuzzi?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo che sia superfluo; comunque mi rimetto alla Assemblea.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Evidentemente non è stato inteso quel che ho detto precedentemente. Naturalmente l'onorevole Terracini ha voluto subito attribuirmi ipotesi maligne, che non sono nel mio costume e non sono nelle abitudini di questa parte.

Il mio intendimento è questo: o non diciamo che il Presidente del Consiglio ha il potere di sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri o, se lo diciamo, aggiungiamo che ha anche il potere di sollecitare i provvedimenti di attuazione delle leggi. Perchè io veramente sarei per una formulazione un po' più generale, in quanto sembrerebbe da questa formulazione che il Presidente del Consiglio dei ministri potesse limitarsi a sollecitare l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri e non di altri provvedimenti di competenza dei Ministri. Limitazione che non riesco a comprendere, formulando così la disposizione di legge. Quindi proporrei un'altra formula: sollecitare i provvedimenti di competenza di ciascun Ministro. In questo noi comprendiamo tutto. Questa a me pare la formulazione più generica, poichè, se noi ammettiamo nel Presidente del Consiglio un potere di sollecitazione, non vi è alcuna ragione che sia limitato semplicemente agli atti del Consiglio dei ministri e non ad altri, perchè nel criterio distintivo, nell'ammissione di alcuni e nell'esclusione di altri, vi dovrebbe essere una ragione logica che francamente non vedo. Se vi è, ditemela.

Quindi, proporrei di modificare il mio emendamento così: « sollecitare i provvedimenti di competenza di ciascun Ministro ». In questo è compreso tutto: provvedimenti di attuazione della legge, provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, in genere qualsiasi provvedimento e qualsiasi attività di competenza del singolo Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, con la sua nuova formulazione intende modificare il testo dell'emendamento o dare una nuova formulazione al comma?

JANNUZZI. Signor Presidente, io, ascoltate le considerazioni del Governo e del senatore Terracini, intendo modificare il mio emendamento, ma ne viene di conseguenza una modificazione al testo, poichè io chiedo che il testo sia formulato in questo modo: « Può richiedere ai Ministri informazioni sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di competenza di ciascun Ministro », sopprimendo le parole: « di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sul nuovo emendamento proposto dal senatore Jannuzzi in sostituzione del precedente.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Lo accetto.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, è una situazione d'imbarazzo, perchè mi sembra che la decisione sia un po' eccessiva. Se da un lato abbiamo detto che vi deve essere questo potere da parte del Presidente del Consiglio, non vorrei che con questa dizione si potesse spingere tale potere del Presidente fino al punto di andare ad ingerirsi nelle vicende di un ufficio periferico. Invece l'articolo, nell'economia del disegno di legge, concerne i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri. Difatti l'articolo 1 parla dei poteri del Consiglio dei ministri, l'articolo 2 della convocazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 3 cosa dice? Sancisce questo potere superiore del Presidente del Consiglio. Una volta decisa dal Consiglio dei ministri una determinata condotta, ogni Ministro è tenuto a conformarsi alla medesima e spetta al Presidente del Consiglio il potere di vigilanza e di controllo: non andiamo oltre, per ora, non andiamo a guardare tutti quelli che sono gli obblighi che derivano dalla legge.

In ogni caso mi rimetto all'Assemblea, ma sarei più propenso per la dizione del testo governativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Jannuzzi tendente a sostituire le parole: « di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro », con le altre: « di competenza di ciascun Ministro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo capoverso del secondo comma dell'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, unitamente con i Ministri competenti ove occorra, i disegni di legge costituzionali, i disegni di legge concernenti l'Amministrazione generale dello Stato e le altre materie di sua competenza, nonchè quelli cui ritenga conveniente associarsi.

Il Presidente del Consiglio controfirma, insieme con il Ministro proponente, le leggi, i decreti aventi valore di legge, i regolamenti e

gli altri atti per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 5.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in numero non superiore a tre. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un Ministro anche senza portafoglio la carica di Vice Presidente del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio ed ai Ministri può essere conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere *ad interim* uno o più Dicasteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente affidate al Vice Presidente, o, in mancanza di esso, ad uno dei Ministri anche senza portafoglio, nelle stesse forme stabilite dal precedente comma.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo il senatore Terracini ha presentato due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il primo comma col seguente: "Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio non abbisogna di controfirma" »;

« In via subordinata, sostituire il primo comma col seguente: "Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è controfirmato dal Ministro guardasigilli in carica" ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

TERRACINI. Onorevole Presidente, ho presentato due emendamenti, che chiamerò primario l'uno e secondario l'altro. E ciò ho fatto nella previsione facile che il primo emendamento possa non trovare accoglienza, mentre il secondo potrebbe forse, invece, ottenere i favori della maggioranza del Senato. Mi richiamo alla discussione generale per non ripetere più quanto ebbi già occasione di dire allora intorno alla responsabilità, o meglio all'irresponsabilità del Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni e delle sue prerogative. Richiamo invece il testo costituzionale per dimostrare come l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica, che si esprime nella controfirma, abbia una precisa delimitazione.

Delle funzioni e delle prerogative del Presidente della Repubblica, la Costituzione parla in tre diversi articoli: 86, 87 e 92. Nell'articolo 87, vengono elencate le funzioni attribuite al Presidente della Repubblica, fra le quali non si ritrovano quelle che devono definirsi specificatamente le prerogative che gli competono, delle quali trattano invece gli altri articoli posti in titoli diversi della Carta. Mi riferisco innanzitutto alla nomina del Presidente del Consiglio, di cui parla appunto lo articolo 92, sistemato nel Titolo III, Sezione I.

Dice l'articolo 92: « Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri... ». Sottolineo che di questo potere di nomina non si parla all'articolo 87, dedicato alle funzioni spettanti al Presidente della Repubblica.

In quanto al potere di scioglimento delle Camere, esso è previsto dall'articolo 88.

Tenendo separati questi due atti di spettanza del Capo dello Stato dalle funzioni attribuitegli, la Costituzione ha voluto riconoscere loro un valore particolare, una particolare natura, il che non può non implicare una diversa procedura nella loro esplicazione. E poichè la controfirma sostanzia la procedura per le funzioni che comportano l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica, è evidente che la procedura la escluda nell'estrinsecazione di quel potere maggiore che fa il Presidente della Repubblica arbitro di situazioni nelle quali

nessuno può fargli proposte formali in dipendenza della propria carica o autorità.

In questi ultimi giorni sono apparsi sui giornali certi articoli che pongono in dubbio la procedura per l'esercizio della prerogativa di scioglimento delle Camere. Ma ci è facile comprendere i motivi, non plausibili, di tali prese di posizione.

Ma veniamo al potere di nomina del Presidente del Consiglio. Qui la decisione del Capo dello Stato non è tenuta ad alcun parere, ciò che dovrebbe facilitare la soluzione del quesito.

Indipendentemente da ogni sottigliezza, è chiaro che la controfirma presuppone una proposta di cui il controfirmante è l'autore.

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(*Segue* TERRACINI). E poichè nell'adempimento di questo atto del suo potere al Presidente della Repubblica non si fanno proposte, non essendovi un proponente, manca alla controfirma il presupposto necessario. Ed in questo senso è formulato il mio primo emendamento.

Col secondo emendamento propongo che la controfirma venga attribuita al Guardasigilli in carica. Chiarisco che con questi termini designo il Guardasigilli del Governo dimissionario. Infatti, fino al momento in cui, su proposta del Presidente del Consiglio nuovamente nominato, il Presidente della Repubblica non proceda alla nomina del nuovo Ministro guardasigilli, è sempre il Ministro guardasigilli del Governo dimissionario che rimane in carica.

Questo mio emendamento io le chiedo, onorevole Presidente, di mettere in votazione, ove il primo non venisse accettato dal Senato.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. È una materia squisitamente giuridica e quindi non vi sono posizioni politiche in campo. Debbo notare che è di estrema delicatezza perchè la Costituzione, così come è formulata, non offre l'appiglio per alcuna tesi. Dice il collega Schiavone: la controfirma occorre, perchè c'è l'articolo 90 della Costituzione. Ma l'articolo 90 recita così: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione ». Ora, quale nesso vi è tra la norma contenuta nell'articolo 90 e la controfirma? Io non ne trovo alcuno. Vuole la Costituzione che in ordine ai suoi atti, che sono diversi, svariati, di opposto contenuto alle volte, il Presidente della Repubblica non sia responsabile, salvo il caso eccetera.

Si dice che, esclusa la responsabilità del Presidente della Repubblica, se ne deve trovare un'altra, riguardante altre persone. Io penso di no. Non sono concepibili delle responsabilità in ordine a determinati atti. Quando si dice al Governo: non dovete insistere, e persistere, nella tesi che il Capo dello Stato debba sciogliere le Camere eccetera, il Governo si difende giustamente dicendo: non lo farò, perchè non è nelle mie competenze e offenderei il Capo dello Stato se tentassi qualunque discussione in proposito. Noi siamo d'accordo che il Governo non debba tentare alcuna discussione in proposito. Ora, se il Presidente della Repubblica scioglie le Camere, è responsabile il Governo dello scioglimento delle Camere? Certamente no, perchè non è atto di sua competenza, e quindi non è responsabile. E il Presidente della Repubblica non è a sua volta responsabile perchè lo dice l'articolo 90.

Ma, in ordine a questo atto particolarissimo, occorre o non occorre una controfirma? Dopo discuteremo di chi debba essere eventualmen-

te la controfirma; ma vi è una norma che dice che occorra la controfirma? Si attinge all'articolo 89: « Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

« Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

Questo articolo 89 credo che non possa riguardare le ipotesi che dobbiamo regolare, cioè a dire le ipotesi di cui all'articolo 92, secondo comma: « Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri ».

Non vi è attualmente un Governo, o meglio sino a un determinato momento vi è un Governo ed è uscente, dimissionario, ma nel momento in cui, ecco la delicatezza, il Capo dello Stato nomina il nuovo Presidente del Consiglio, il Governo dimissionario è acefalo, è un Governo senza capo, perchè in quel momento il dimissionario cessa di essere Presidente del Consiglio dei ministri. In quel momento l'uscente cessa anche di essere provvisorio. Vi è il subentrante. Però non vi è un Consiglio dei ministri: vi è un Presidente del Consiglio dei ministri ma non vi è un Consiglio dei ministri, perchè non si è ancora proceduto al successivo atto, quello di nomina dei Ministri; la quale nomina deve avvenire su proposta del Presidente del Consiglio nominato poco prima, un giorno prima, un'ora prima, un minuto prima. Quindi questo atto particolarissimo, questo atto di transizione da una situazione che cessa ad una situazione nuova che sorge, non può essere previsto dall'articolo 89 della Costituzione, in cui si ha riguardo a quegli atti che presuppongono un Governo funzionante, mentre in atto abbiamo una situazione anomala.

A rigore, dal momento che la Costituzione non prevede neanche per sottinteso questa ipotesi, in ordine alla controfirma di questo particolarissimo atto, potrebbe aver ragione il senatore Terracini il quale esclude che occorra la controfirma.

Mi domando, però, se è possibile, per ragioni di forma, quasi per fini di attestazione (come quella del notaio quando autentica le firme di una scrittura privata), stando ai principi che reggono il nostro ordinamento giuridico, che un atto del Capo dello Stato non sia controfirmato. Il principio potrebbe essere ammesso: non cadrebbe il mondo se questo atto di sovranità del Capo dello Stato restasse senza controfirma, in virtù di questa legge che interpreta assennatamente la Costituzione.

Tuttavia sono un po' perplesso: se, da un certo punto di vista, non mi dispiacerebbe che questo atto solennissimo rimanesse senza controfirma, considerato che effettivamente in quel momento non c'è un Governo funzionante (manca quello uscente, non c'è ancora quello subentrante), poichè dal momento in cui è nominato il Presidente del Consiglio...

DE LUCA CARLO. Non è nominato fino a che non vi è l'atto controfirmato.

AGOSTINO. Nossignore: la controfirma attiene all'estrinsecazione, alla registrazione, all'ingresso nella vita dello Stato, non alla sostanza. Nel momento in cui si ha la nomina, la sostanza è esaurita, anche se occorre sapere chi farà da notaio. Questo è il quesito a cui deve rispondere la nostra Assemblea.

Dicevo, potrei accettare la tesi del senatore Terracini e proporre che si stabilisca che non occorra la firma e che basti la firma solenne del Presidente della Repubblica... Potrebbe richiedersi la firma del Segretario generale della Presidenza della Repubblica...

DE PIETRO. Ma chi è il Segretario generale? A chi risponde?

AGOSTINO. Ad ogni modo, sta il fatto che vi è oggi un Segretario del Capo dello Stato: l'ex prefetto Moccia (lo conosciamo tutti) che ogni giorno fa il suo ingresso in tutti i ricevimenti. (*Commenti*). Potremmo stabilire anche questo. Ma, vi ripeto, sono ipotesi.

In ogni modo, se si deve ritenere che nel nostro ordinamento giuridico costituzionale sia latente il principio dell'obbligatorietà della controfirma, questa, nel caso della nomina del Presidente, non può essere di un Ministro, perchè Ministri in quel momento non si hanno. I nuovi Ministri verranno, infatti; e, quanto agli uscenti, possono considerarsi questi Ministri

in carica, quando non hanno un capo? Francamente non so concepire questi Ministri senza il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ecco per quale motivo ritengo che non possa essere il Guardasigilli uscente ad apporre la controfirma. (Un guardasigillli senza il suo Presidente del Consiglio non ha autorità). Di positivo sta invece il fatto che, attraverso la nomina del Presidente della Repubblica, un nuovo Presidente del Consiglio ha fatto il suo ingresso nella vita dello Stato. Vi è in quel momento un Presidente del Consiglio; vi sarà un successivo atto, quello della nomina dei Ministri; attraverso la nomina dei Ministri si ha un nuovo Consiglio dei ministri, sempre *sub judice* (c'è la *conditio juris* della fiducia del Parlamento in base all'articolo 94 della Costituzione); comunque anche *sub judice*, dal momento in cui vi sia l'atto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il successivo atto di nomina dei singoli Ministri, si ha un nuovo Governo il quale naturalmente deve ricevere la fiducia da parte del Parlamento.

Orbene, se attraverso l'atto di nomina il vecchio Presidente del Consiglio ha cessato di essere tale ed un altro in quel momento è subentrato, pare a me che, scartando l'ipotesi prevista dal senatore Terracini ed accettando il principio che debba esservi la controfirma, questa controfirma debba essere del Presidente del Consiglio in quel momento nominato.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevoli colleghi, sebbene possa apparire che la questione non desti grande interesse, sono convinto che abbia la sua importanza non tanto per le conseguenze che ne possano derivare, e che non sarebbero mai catastrofiche, quanto perchè si inserisce nel nostro metodo e nel nostro sistema.

Io mi occupo unicamente dell'emendamento subordinato del senatore Terracini, che potrebbe essere inteso di comune ispirazione, e non intendo svolgere molti degli argomenti che sono stati tanto autorevolmente accennati ma che a me sembrano superflui per decidere una questione che, se non è di poco conto, è di facile soluzione.

Lasciamo andare, se ci sia o non ci sia un Governo: un Governo c'è sempre e non può non esserci. Sarà per gli affari di ordinaria amministrazione, non potrà prendere delle iniziative che importino una proposta di carattere politico, ma il Governo c'è. Ora, se si dovesse ritenere che la controfirma debba intendersi come un'attestazione di proposta, allora io non potrei non aderire al concetto del senatore Terracini, che non vi possa essere cioè una controfirma intesa in tal senso poichè l'atto del Presidente della Repubblica non è soggetto ad alcuna proposta, da qualsiasi parte essa venga. Quindi qui si tratta semplicemente di sapere se possa questo atto del Presidente della Repubblica intendersi come assolutamente autonomo, o se debba costituire un documento che faccia fede di fronte al Paese. La controfirma del Presidente del Consiglio nel decreto può apparire del tutto paradossale e, a mio avviso, non può essere giustificata neanche dal concetto che serva per attestare l'accettazione, in quanto nel nostro sistema si procede in due tempi: un incarico, che di solito si accetta con riserva, e poi la nomina che consiste precisamente nell'attestazione che l'incarico è stato accettato ed assolto.

Allora che cosa si deve fare? Creare il documento. La firma del Presidente della Repubblica, per quanto si riferisce ad un atto della sua volontà e del suo potere, non ha bisogno di una controfirma intesa come tale.

Ma il documento, vale a dire quella carta dalla quale deve scaturire la legittimità, ha bisogno di qualche altra cosa che non è una controfirma, (se si vuole, si può chiamarla anche una controfirma) ma che, a mio avviso, deve essere un visto. Un visto di quell'istituto che è nel nostro sistema e che è rappresentato precisamente dalla persona del Guardasigilli. Il quale non significa soltanto, nel suo nome di Guardasigilli, un atteggiamento, ma significa una vera e propria istituzione di carattere fondamentale che è, vorrei dire, perpetua, immanente. Un Guardasigilli c'è sempre, non può non esserci, e un atto dell'importanza di quello che promana dal Presidente della Repubblica, come l'atto di nomina del Presidente del Consiglio, deve diventare un documento di fronte al Paese, deve diventare un documento

nell'archivio dello Stato, il quale non può costituirsi come documento senza il visto di colui il quale, nel momento in cui quest'atto viene compiuto, rappresenta precisamente l'istituzione del sigillo dello Stato.

Nè si deve confondere questa firma del Guardasigilli col solito visto. Si tratta di un compito ben diverso e più alto che si esaurisce nell'atto del Presidente della Repubblica; poichè nel momento stesso in cui l'atto è firmato e il visto del Guardasigilli ne attesta l'autenticità, il documento è perfetto. Per queste considerazioni io aderisco all'emendamento del senatore Terracini, avendo il senatore Terracini accettato di sostituire la parola « uscente » con l'altra « in carica », perchè esprime meglio il concetto che io sostengo, vale a dire la immanenza della funzione del Guardasigilli.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Il testo governativo è in antitesi anche con l'articolo 93 della Costituzione il quale dice: « Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ». Il che significa che il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri non assumono le funzioni prima di aver prestato giuramento. Ora, se il Presidente del Consiglio dei ministri è chiamato a controfirmare l'atto della sua nomina senza ancora aver prestato giuramento, è chiamato a prestare le funzioni quando ancora egli le funzioni non ha iniziato per non aver prestato giuramento. Perciò sono contrario al testo governativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La Commissione, in verità, non trova da modificare il suo punto di vista. Non sono dell'avviso che la controfirma equivalga ad una proposta. È vero che nell'articolo si parla di proponenti, ma si parla anche di responsabilità. Quindi bisogna tener conto di questo binomio proposta-responsabilità. È sulla responsabilità che credo debba rivolgersi l'attenzione del Senato. Se è vero che la responsabilità sarà dei Ministri in quanto vi sia stata una proposta, quando si tratta di nomina del Presidente del Consiglio la responsabilità di chi sarà? Non giova dire che è un atto autonomo che compie il Presidente: ciò non significa che egli sia responsabile; non lo è perchè vi è una disposizione tassativa dell'articolo 90 che stabilisce in quali casi soltanto è responsabile il Presidente della Repubblica. Se in questa enumerazione non troviamo il provvedimento di nomina del Presidente del Consiglio, occorre che vi sia un responsabile. E sono convinto che il responsabile può essere soltanto colui che è nominato. Il Presidente della Repubblica ha fatto una scelta politica, sia pure ispirandosi a quella che egli prevede potrà essere la nuova maggioranza, e questa responsabilità appunto viene assunta con la controfirma dal nuovo Presidente del Consiglio, perchè il nuovo si presenterà poi alla Camera ed avrà la fiducia o meno. Se noi usciamo da questo schema, smarriamo la via. Nè mi sembra producente l'aver distinto dagli altri atti del Presidente della Repubblica quello di nomina del Presidente del Consiglio abbinandolo alla scioglimento delle Camere per contrapporli entrambi all'articolo 87 della Costituzione.

L'articolo 87 parla della funzione di rappresentanza e di unità nazionale che ha il Presidente della Repubblica e in coordinamento a questo concetto vengono enumerati gli atti che in tale veste gli competono. Non vi era quindi ragione di confondere con questi la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere. Vorrei aggiungere che l'articolo 88, che contempla lo scioglimento delle Camere, non giova affatto alla tesi del senatore Terracini, perchè l'articolo 88 si trova prima dell'articolo 90, che fissa tassativamente i casi di responsabilità del Presidente della Repubblica, e tra questi non è compreso lo scioglimento delle Camere. Se è vero che lo scioglimento delle Camere è un potere autonomo e non formale, al pari della nomina del Presidente del Consiglio, è pur vero che non è un atto di cui il Presidente della Repubblica possa esser tenuto responsabile. Così come lo scioglimento deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio, così l'atto di nomina del Presidente del Con-

siglio deve essere controfirmato, e controfirmato dal nuovo Presidente.

Pertanto sono contrario alla soppressione della controfirma, che non può essere assimilata ad un atto di certificazione di firma. Il concetto di controfirma l'abbiamo nell'articolo 89, come equivalente di responsabilità. Non lo riduciamo ad un atto notarile. (*Interruzione del senatore De Pietro*).

Sono anche contrario alla subordinata del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Perfettamente d'accordo col relatore. Qui si tratta di responsabilità, non di accertamento sia pure d'ordine costitutivo, come spiegava sottilmente il senatore De Pietro. Si tratta di assunzione di responsabilità. Occorre dunque una manifestazione di volontà, non un elemento di conoscenza.

Allora la distinzione è netta tra la controfirma del Presidente del Consiglio e quella specie di visto o certificazione o accertamento del Ministro guardasigilli.

Il punto di partenza è l'articolo 90: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione ». Qui è il gioco della nostra Costituzione, delle Costituzioni parlamentari, come è pure quella francese. È un equilibrio di poteri. Di fronte al Parlamento vi è il Capo dello Stato. Il Capo dello Stato nomina i Ministri, il Parlamento può rovesciarli. Qui è tutto il gioco della democrazia parlamentare.

L'atto di maggiore impegno, di maggior valore politico compiuto, dunque, dal Capo dello Stato qual'è? È proprio quello della nomina del Presidente del Consiglio. Qui la sua maggiore responsabilità, ma responsabilità non deve esservi per il disposto dell'articolo 90. La sua deve essere una figura al di sopra di ogni valutazione e di ogni giudizio.

La responsabilità, dunque, discende, passa dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio. Ecco quindi la necessità della controfirma. Non si dica che proprio questo sia l'atto dinanzi al quale non occorre una controfirma e quindi si addossi per intero la responsabilità sul Capo dello Stato, perchè avremmo modificato completamente la teorica dell'irresponsabilità del Capo dello Stato. Dunque si tratta di discutere adesso sulla responsabilità di questo atto. Ebbene, andiamo secondo logica e buon senso: chi è che viene investito della funzione di Governo? Quale mutamento avviene nella linea politica del Paese? È un nuovo Presidente che subentra e che accetta l'incarico e sottoscrive; vi è dunque in questa sua sottoscrizione un duplice aspetto: da un lato, come dicevo nella discussione generale, si riscontra il presupposto per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, dall'altro l'assunzione della responsabilità da parte del nuovo Presidente del Consiglio.

Questa è l'impostazione, a mio avviso, la quale soffre, sì, di quella certa difficoltà prospettata dal senatore Jannuzzi, di cui tutti ci siamo resi conto nella discussione generale, altrimenti la discussione non sarebbe sorta; proprio per quel punto di passaggio, per cui le funzioni si assumono soltanto dopo il giuramento ed il giuramento è un atto consecutivo alla nomina del Presidente del Consiglio, vi è questa difficoltà, da cui si esce secondo quello che è l'ordine delle possibilità naturali che sono anche le possibilità giuridiche. Certo è che un Governo è tramontato, certo è che un altro Governo è subentrato, certo è che se una responsabilità per questa designazione di un nuovo direttore della vita politica del Paese vi deve essere, questa è del nuovo Presidente e non del Presidente uscente, il quale di buon grado o suo malgrado va via e non ha alcuna correlazione con ciò che avverrà nella vita politica del Paese.

Ecco perchè, onorevole Presidente, il Governo è per la formula proposta nel testo in esame.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, mantiene i suoi emendamenti?

TERRACINI. Ritiro il primo emendamento e le chiedo, onorevole Presidente, di voler mettere in votazione soltanto il secondo.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Voterò contro l'emendamento del senatore Terracini per le ragioni molto chiaramente e sapientemente esposte e dal relatore e dal Governo, ma anche per un'altra ragione, che voglio mettere in evidenza. Con questo meccanismo, che dà al Presidente del Consiglio nominato il compito della controfirma dell'atto del Capo dello Stato, si afferma un principio veramente cardinale, anzi si riafferma il principio dell'originarietà del potere del Capo dello Stato. È proprio dal Capo dello Stato che deriva in questo primo momento il potere del Presidente del Consiglio. La firma del Governo uscente avrebbe questo significato, di una manifestazione di volontà che si dovrebbe aggiungere a quella del Capo dello Stato. Invece il Capo dello Stato non può avere bisogno di altra controfirma che di quella del subentrante appunto perchè questi è già dalla volontà del Capo dello Stato pienamente investito. In fondo solo così veniamo veramente ad affermare l'originarietà del potere del Capo dello Stato e la derivazione da esso del potere del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo emendamento del senatore Terracini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Non ritengo di doverlo svolgere, perchè l'ho già ampiamente illustrato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. I senatori Agostino e Cerutti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire i commi 2°, 3° e 4° con il seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può essere attribuita ad un Ministro la carica di Vice Presidente del Consiglio ».

Il senatore Agostino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AGOSTINO. Il secondo comma dell'articolo 5 formulato dalla Commissione, è del seguente tenore: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in numero non superiore a tre. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un Ministro anche senza portafoglio la carica di Vice Presidente del Consiglio ». Il secondo periodo di questo comma costituisce oggetto del mio emendamento, in quanto, sostanzialmente, io chiedo che, in luogo di esso, si legga: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può essere attribuita ad un Ministro la carica di Vice Presidente del Consiglio » mentre nel testo della Commissione si vuole che possa essere attribuita anche ad un Ministro senza portafoglio.

In sostanza discutiamo per il momento se, alla stregua della nostra Costituzione, possano esistere Ministri senza portafoglio. Io ho detto che la nostra Costituzione prevede anzitutto un Presidente del Consiglio, il quale costituisce una figura a sè. Deve il Presidente del Consiglio mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Parla del Presidente del Consiglio l'articolo 92, ne parla lo articolo 95. Vi è una prima nomina che riguarda il Presidente del Consiglio come tale, vi è un articolo 95 che stabilisce quali sono i poteri del Presidente del Consigllio.

In contrapposto al Presidente del Consiglio stanno i Ministri. Essi hanno una funzione politica, ed altresì amministrativa. Stanno a capo, per la loro funzione amministrativa, dei cosiddetti Dicasteri, quei Dicasteri di cui parla anche il secondo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione: « Al Presidente del Consiglio dei ministri può essere conferito per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere *ad interim* uno o più Dicasteri ».

Quindi, anche stando al linguaggio adottato dalla Commissione, ogni qualvolta parliamo di Ministeri o di Dicasteri, mettiamo queste organizzazioni in correlazione alla figura dei singoli Ministri. Da ciò l'illazione che un Ministro in tanto è tale in quanto sia a capo di un Dicastero o di un Ministero. Dicastero o Ministero sono sinonimi ai fini dell'interpretazione della Carta costituzionale. Quindi se, nettissimamente, la nostra Costituzione, parlando del Governo e regolandolo nelle sue linee fondamentali, dice che il Governo è costituito anzitutto da un capo che si chiama Presidente del Consiglio, ed aggiunge che è costituito altresì dai Ministri i quali sono a capo dei singoli Ministeri o Dicasteri, è ben evidente come il Presidente del Consiglio dei ministri sia una figura a sè da non confondersi con i singoli Ministri, e come i Ministri in tanto sono tali in quanto siano a capo di quelle principalissime branche della Pubblica Amministrazione, che rispondono ai nomi giuridici di Ministeri o Dicasteri.

In tale stato di cose, non si può, a mio modesto criterio, introdurre la figura del Ministro senza portafoglio. Per il passato vi erano, sì, Ministri senza portafoglio; vi era tutto quello che volete; ma per il passato non vi erano norme esplicite che regolassero la materia, non si aveva la Costituzione rigida. Quindi, anche attraverso una legge normale si potevano introdurre i Ministri senza portafoglio. Oggi no, perchè la materia è completamente regolata dalla Costituzione.

Ma si dice: non vi è una norma proibitiva, non vi è divieto. Ma quali divieti occorrono, quando la materia è completamente regolata, quando si dice da quali elementi è costituito il Consiglio dei ministri? Avete bisogno di una norma che dica: non è possibile il Ministro senza portafoglio?

Ecco i motivi per i quali io sostengo essere assolutamente incostituzionale la introduzione della figura del Ministro senza portafoglio, tanto più che questi Ministri senza portafoglio oggi in numero di 3, domani potrebbero essere 5, dopodomani 500, a seconda delle contingenze di questo o quel partito. Si tratta di garantire la funzionalità dello Stato e quindi bisogna evitare simili pericoli per l'avvenire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Già mi sono espresso in merito alla questione. In sostanza si vorrebbe trarre argomento dal capoverso dell'articolo 95 della Costituzione, nel quale è detto che: « I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro Dicasteri ».

Qui affiorano due ordini di funzioni, quelle che attengono alla guida gerarchica di una amministrazione, e quelle che riguardano la attività politica del componente del collegio dei Ministri. La domanda a cui il senatore Terracini risponde negativamente è se si possa interpretare questa doppia funzione, collegiale e politica da una parte, individuale e amministrativa dall'altra, come qualche cosa di scindibile.

La dottrina è concorde in una risposta positiva, e ciò dicendo non scopriamo niente di nuovo; si ritiene infatti configurabile un Ministro senza responsabilità amministrativa, ma con tutte le funzioni di membro di un collegio politico; voler sostenere la inscindibilità delle due funzioni, per mio conto, è un errore...

TERRACINI. La stessa forma sintattica della Costituzione va contro questa interpretazione: anche in sede parlamentare la sintassi ha una sua importanza.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La sintassi non risolve il problema: dobbiamo cercare la soluzione nello spirito della norma. Possiamo infatti pensare un Ministro con responsabilità politiche, anche se non ha compiti di direzione amministrativa. La *ratio* dell'articolo arriva a questa interpretazione.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, d'accordo con la Commissione, è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato dai senatori Terracini e Gramegna, non accet-

tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

In conseguenza di questa votazione, la parte dell'emendamento del senatore Agostino che si riferisce al secondo comma è assorbita.

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Debbo confessare di essere stato un po' precipitoso nell'esclusione totalitaria dell'interinato. In effetti può accadere che uno dei Ministri venga meno, muoia... (*Commenti*). Finchè non si è nominato il successore, è necessario che qualcun altro provveda alla direzione del Ministero. In questi casi l'interinato, eccezionalmente, deve essere accettato. Pertanto, non sostengo più la soppressione integrale del comma relativo.

C'è però un'altra questione. Una volta nominato un Ministro *ad interim*, bisogna provvedere con la massima rapidità alla nomina del nuovo titolare, nomina resa necessaria per la stessa funzionalità delle amministrazioni.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(*Segue* AGOSTINO). Ora, può, questo interinato, essere conferito al Presidente del Consiglio dei ministri? Secondo il mio giudizio, non deve essere ammessa l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri dell'interinato di un Dicastero. Il Presidente del Consiglio costituisce una figura a sè, che deve presiedere, vigilare e far sì che i Ministri ottemperino alle varie esigenze dei Dicasteri loro attribuiti. Come vogliamo che il controllore divenga controllato? Questa è la ragione per cui ritengo che il Presidente del Consiglio, per la sua particolare funzione prevista nel nostro ordinamento costituzionale, non debba mai assumere l'interinato di alcun Ministero. L'interinato può essere assunto da altro Ministro, il quale, come tale, ne dovrà rispondere al Presidente del Consiglio dei ministri per quanto attiene alla propria attività, sia politica che amministrativa. Ma naturalmente non può essere lo stesso Presidente del Consiglio ad assumere l'interinato, perchè — ripeto — si incorrerebbe in quell'inconveniente, che tanto si lamenta tutti i giorni, del controllore controllato.

Siccome peraltro ho detto che non vi possono essere Ministri senza portafoglio, coerentemente — ma adesso mi trovo davanti ad una preclusione, perchè sono stati ammessi i Ministri senza portafoglio — aggiungo che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può designare un Vice Presidente, scegliendolo fra i Ministri. Ero coerente allora e concettualmente sono coerente adesso; però, ai fini regolamentari, mi trovo in presenza di una preclusione, dal momento che sono stati ammessi i Ministri senza portafoglio. Così, a rigore, può andare il mio emendamento che esclude i Ministri senza portafoglio, ma non credo che si possa effettivamente ritenere indispensabile che essi vengano esclusi.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha presentato un emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Aggiungere al terzo comma dell'articolo 5 le seguenti parole: « comunicando la decisione al Parlamento e per un periodo non superiore ad un mese ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Il mio emendamento implica l'accettazione dell'istituto dell'*interim* ma lo subordina a due condizioni: che ne sia data comunicazione al Parlamento e che comunque l'*interim* non possa avere una durata superiore ad un mese. Perchè la comunicazione al Parlamento? Perchè quando il Governo fa una comunicazione al Parlamento, questo ha il diritto di aprire su di essa una discussione. E, poichè l'attribuzione di un *interim* può anche porre problemi di carattere politico, il Parlamento ha il diritto e il dovere di esprimere in proposito la sua opinione, anche dandole la forma eventualmente di un voto.

Perchè l'*interim* non dovrebbe avere durata superiore al mese? Perchè l'*interim* esprime una situazione politica o di fatto anormale, che provoca disturbi funzionali all'azione del Ministero. È chiara la necessità di un rapido ritorno alla normalità col superamento delle cause di turbamento. A ciò mira la fissazione di un termine. Alla scadenza, l'incaricato dell'*interim* ritornerà al suo Dicastero a curare gli affari ai quali è ufficialmente accreditato.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Dichiaro che rinuncio al mio emendamento soppressivo del terzo comma e che aderisco a quello del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f f. relatore*. Non credo che si possano mettere limiti di tempo, perchè sono situazioni che si determinano caso per caso. Sarà questione di responsabilità politica di fronte al Parlamento. Quindi sono contrario all'emendamento.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ritiene che non occorra aggiungere questi due limiti. Sarà il Governo stesso, se lo riterrà opportuno, a sottoporre la questione all'esame del Parlamento, ove ravvisi un mutamento nelle sue linee direttive, poichè il Governo ha già ricevuto la fiducia dal Parlamento; l'ha ricevuta in ordine oggettivo e in ordine soggettivo, in ordine cioè al programma e alle persone.

Ora, per quanto riguarda le persone, se viene a mancare una persona comunque allontanatasi, anche per i migliori eventi di questo mondo, la composizione resta sempre quella che ha costituito precedentemente oggetto di dibattito; il programma resta sempre quello che ha costituito oggetto di dibattito durante la fiducia. Quindi non si vede perchè si debba ricorrere a questa formula, per trovare poi una via di obbligatorietà di rinnovazione e di discussione di mozione di fiducia. L'*interim* durerà un mese, durerà anche due; può avvenire, per esempio, in fine legislatura, e non si capirebbe in tal caso l'opportunità della nomina di un titolare, perchè non vi può essere interesse per la brevità di tempo che porta alla chiusura dei lavori parlamentari. Le circostanze sono infinite; il Parlamento può sempre controllare il Governo e quando ritenga che il Governo si allontani dalle linee per le quali ha avuto la fiducia, può sempre porre la questione di fiducia; quindi non vi è nessuna preoccupazione che diventi un cavallo sbizzarrito che sfugga a qualsiasi controllo democratico. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento.

CIANCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Le ragioni addotte dal ministro Zotta per giustificare la reiezione dell'emendamento, che implica da parte del Governo una comunicazione al Parlamento, in caso di sostituzione di un Ministro, non mi sembrano convincenti. Non sono convincenti perchè la sostituzione può avvenire in seguito a dimissioni presentate da un Ministro che non intenda far più parte del Gabinetto per ragioni politiche. Abbiamo avuto anche recentemente in Inghilterra un esempio di questo genere. Il Presidente del Consiglio ed i Ministri possono essere d'accordo nel ritenere che ciò non muti il

rapporto preesistente fra il Governo e il Parlamento. Ma il Parlamento può essere di avviso diverso. Io non capisco perchè, specie nel caso in cui un dissenso in seno al Gabinetto abbia portato alle dimissioni di un Ministro, il Governo non debba avere l'obbligo di comunicare al Parlamento questo mutamento.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Vi è il mezzo, onorevole Cianca: la mozione di sfiducia.

CIANCA. Mi permetta di essere di parere diverso. Io credo che quando vi è un mutamento nel Governo, determinato da un fatto politico come quello delle dimissioni di un Ministro, la situazione non possa essere sanata se non da una conferma della fiducia del Parlamento in quel Gabinetto. Questo il mio convincimento. Perciò voto a favore dell'emendamento del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Terracini e Gramegna, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio le sue funzioni sono provvisoriamente affidate ad uno dei Ministri nelle forme stabilite dal precedente comma ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Onorevole Presidente, sommessamente ritengo che questo mio emendamento possa essere considerato precluso dalla votazione precedente del Senato su altro mio emendamento, col quale avevo proposto che non potessero esistere Vice Presidenti del Consiglio e conseguentemente offrivo una soluzione per il caso in cui il Presidente del Consiglio fosse impedito ad esercitare le sue funzioni.

Tuttavia, poichè ella è stato così cortese da darmi la parola, desidero fare un'osservazione, ammaestrato come sono dalla sottilissima abilità interpretativa che l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore stanno sfoggiando nel corso di questa discussione.

Il Senato ha deciso che, accanto al Presidente del Consiglio, esista un Vice Presidente. Ma la formulazione approvata è tale da aprire il varco alla creazione di più Vice Presidenti del Consiglio. Ora, poichè il caso si è già verificato e la nostra Repubblica ha già goduto di Governi ricchi di più di un Vice Presidente del Consiglio, credo che occorrerebbe in maniera precisa stabilire che l'articolo 5 esclude in modo tassativo che in avvenire avvenga ancora tanto dispendio non dirò di denaro, ma di intelligenze, come avviene allorquando più di una unità viene innalzata a tanta carica.

PRESIDENTE. Sempre sul quarto comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Jannuzzi. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di esso, da uno dei Ministri, anche senza portafoglio, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JANNUZZI. Il quarto comma dell'articolo 5 nel testo governativo dice: « In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente affidate al Vice Presidente, o, in mancanza di esso, ad uno dei Ministri anche senza portafoglio, nelle stesse forme stabilite dal precedente comma ». Il precedente comma: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio ».

Io domando al Governo se l'interpretazione di questa norma è che in ogni caso di impedimento, anche momentaneo, del Presidente

del Consiglio, la sostituzione del Vice Presidente debba essere fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e come si concili questa disposizione con l'ipotesi che il Presidente del Consiglio dei ministri sia assente od impedito ad esercitare le sue funzioni. A mio avviso, invece, ove la delega dovesse andare ad un Ministro e non al Vice Presidente, è necessario il decreto del Presidente della Repubblica, ma non la proposta del Presidente del Consiglio, che si suppone assente od impedito; mentre ritengo che, quando le funzioni del Presidente del Consiglio debbono essere esercitate dal Vice Presidente del Consiglio — poichè la funzione del Vice Presidente del Consiglio con questa legge è quella di sostituire il Presidente del Consiglio in caso di assenza od impedimento — non occorra tutte le volte (sarebbe eccessivamente gravoso) un decreto del Presidente della Repubblica e tanto meno la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si suppone impedito od assente. Questo è il motivo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. In verità io credo che si possa richiamare un po' la prassi a questo riguardo. Intendo dire che la figura del Vice Presidente si affianca a quella del Ministro senza portafoglio. Si tratta di designazioni onorifiche a favore di spiccate personalità. D'altra parte finora è accaduto che il Presidente del Consiglio è sempre stato presente. Quando il Presidente è impedito si rinvia la convocazione del Consiglio dei ministri. Quindi la Vice Presidenza sarà effettiva soltanto per i casi di lunga assenza. È giusto pertanto che per l'esercizio delle funzioni di Vice Presidente sia richiesto il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Questo avviene in pratica e così è sempre stato.

In conclusione, sarei di avviso contrario all'emendamento del senatore Jannuzzi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. L'onorevole Jannuzzi suppone l'assenza del Presidente del Consiglio, l'assenza del Vice Presidente...

JANNUZZI. No, no! Non si può modificare quello che si è detto!

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Mi lasci dire. Io sono d'accordo con lei, perchè può accadere che il Presidente del Consiglio si sia recato all'estero e il Vice Presidente sia ammalato.

JANNUZZI. Non è questo il mio pensiero.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. « In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di esso... », quindi vi è anche impedimento da parte del Vice Presidente.

JANNUZZI. Questo è nell'ipotesi del Governo, è nel testo governativo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. « In mancanza » significa « non esiste » o impedimento? Vorrei sapere con precisione che cosa si intende con questa espressione.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Il Governo ha fatto l'ipotesi che manchi o che sia impedito il Presidente del Consiglio e che vi sia un Vice Presidente; che manchi o sia impedito il Vice Presidente e che in questo caso subentri la possibilità di nomina di un Ministro. Nell'un caso e nello altro il testo governativo richiede il decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Io ho invece distinto il caso in cui le funzioni debbano essere esercitate dal Vice Presidente, che istitutivamente ha facoltà di so-

stituire il Presidente del Consiglio se assente od impedito, per cui penso che non occorra ogni volta il decreto del Presidente della Repubblica, dato che esiste già la legge ed il Presidente della Repubblica non dovrebbe far altro con un suo decreto che ripetere quello che è già scritto nella legge; ed il caso in cui manchi anche il Vice Presidente del Consiglio e si tratti di delegare un altro Ministro. In tale caso il decreto del Presidente della Repubblica è indispensabile perchè non si saprebbe a quale Ministro affidare l'incarico di sostituzione. ed è necessario allora ricorrere al Presidente della Repubblica perchè, con un suo decreto, stabilisca, in mancanza del Presidente del Consiglio ed in mancanza del Vice Presidente, quale dei Ministri debba assumere le funzioni presidenziali. Ecco la distinzione.

Ho fatto poi un'altra obiezione a cui il relatore non ha risposto, mentre è desiderabile che le obiezioni, quando hanno un fondamento, abbiano anche una risposta. L'obiezione era questa: « Se voi supponete assente il Presidente del Consiglio, come fa egli a proporre al Presidente della Repubblica la sua sostituzione »? Questa mia obiezione, fino ad ora, è rimasta senza la risposta del relatore, mentre il Ministro ha dichiarato che non aveva inteso quello che ho detto.

Dopo questi chiarimenti, desidererei sapere qual è il pensiero del relatore — non la prassi: il suo pensiero giuridico — sulla possibilità che ci sia una proposta da parte del Presidente del Consiglio, assente od impedito fino al punto da non poter fare proposte.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Per quanto possa parere sorprendente, dichiaro che concordo con il testo governativo e che non sono d'accordo con lo emendamento del senatore Jannuzzi, e non per l'ultima difficoltà che egli ha fatto presente. Quando un Presidente del Consiglio decide di assentarsi, fa la sua proposta...

JANNUZZI. E se è impedito per motivi di salute?

TERRACINI. Ed allora rimettiamoci alla Divina Provvidenza. Lei nei suoi interventi fa sempre ipotesi funeree.

JANNUZZI. Anzichè subire l'amarezza di sentir contrapporre ai miei argomenti logici degli argomenti vaghi, come quello che in questo caso « provvede la Divina Provvidenza », preferisco rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Jannuzzi ha ritirato il suo emendamento, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il suo parere sull'episodio clamoroso ed offensivo per le alte cariche dello Stato, accaduto all'inaugurazione della stagione lirica al Teatro dell'Opera in Roma e per sapere se non ritenga necessaria una maggiore e rigorosa oculatezza nel concedere le sovvenzioni agli enti teatrali onde disciplinare spese che, in taluni casi, ad altro non servono che ad alimentare il fenomeno deteriore del divismo.

Pare all'interrogante che una maggiore serietà in questo campo gioverebbe non solo ad evitare lo sperpero del pubblico denaro per accondiscendere allo snobismo di pochi, anziche all'educazione musicale delle masse, impossibilitate a frequentare i teatri per l'alto costo dei biglietti, ma a dare impulso alla gloriosa tradizione musicale italiana.

L'interrogante chiede inoltre se gli artisti lirici e gli attori del cinema siano in regola col fisco, così come avviene presso altri Paesi, non

essendo equo, e tanto meno onesto, che un Paese povero, come l'Italia, costituisca la Mecca di costoro (301).

MERLIN Angelina.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, chiedono di conoscere i motivi per i quali entro il 31 dicembre 1957 il Governo non ha adottato nè promosso i provvedimenti atti a compensare i Comuni, sia in ordine alla gestione di bilancio, sia in ordine alla garanzia per operazioni di mutuo, delle minori entrate conseguenti alla applicazione del decreto legge 14 settembre 1957, n. 812; provvedimenti per i quali il Governo accettò esplicitamente l'impegno votato con apposita mozione dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1957, in occasione dell'approvazione della legge n. 1031 del 27 ottobre 1957, comportante esenzione dall'imposta generale per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina dell'esenzione dell'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino eccetera.

Tale richiesta è tanto più giustificata dal fatto che, oltrepassato infruttuosamente il preannunciato termine massimo del 31 dicembre, i Comuni vedono non solo delusa una legittima aspettativa ma anche aggravate senza recuperi le già scosse loro situazioni finanziarie (302).

SPEZZANO, TERRACINI, MINIO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere i motivi per cui, malgrado i precisi impegni assunti dal Governo avanti le Camere nello scorso ottobre in occasione della conversione in legge del decreto 14 settembre 1957, n. 812, (riguardante la nuova disciplina dell'I.G.E. sul vino venduto direttamente dai produttori e la loro esenzione dall'imposta di consumo) non siano stati ancora predisposti quei provvedimenti intesi a compensare i Comuni, sia in merito alla gestione di bilancio, sia in ordine alle garanzie per le operazioni di mutuo, e ciò in conseguenza delle minori entrate derivanti dall'applicazione del decreto in parola.

Si ricorda che tali provvedimenti avrebbero dovuto essere attuati entro e non oltre il 31 dicembre 1957 e che ogni ulteriore ritardo aggrava ancora più le già precarie situazioni di bilancio dei Comuni.

Si rammenta altresì al Governo l'altro suo preciso impegno assunto di fronte al Parlamento, di predisporre cioè, prima della fine della corrente legislatura, una serie organica di provvedimenti in materia di finanza locale che, salvaguardando le inderogabili esigenze economiche dei Comuni, consentano tuttavia di attuare la necessaria abolizione del dazio sul vino (303).

RODA, NEGRI, MARIANI, MARZOLA, LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste ed al Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non credano opportuno, necessario e urgente che la provvida legge speciale per la Calabria — le cui addizionali dovranno essere integralmente riservate e devolute alla Calabria stessa — sia resa rapidamente efficiente, operante e feconda di bene per tutte le zone interessate, disponendo categoricamente e una volta per sempre che in tutti i 150 torrenti della Calabria si provveda alla definitiva, completa, radicale sistemazione, secondo il metodo genialmente concepito e felicemente esperimentato, da oltre 70 anni, da uno dei migliori tecnici specializzati della zona e precisamente dall'ingegner Francesco Barbaro, il quale nel Condurato, nel Cannavò e nell'Annunziata — torrenti che trovansi tutti nel territorio del Comune di Reggio — procedette alla integrale sistemazione di tali corsi d'acqua, che, in rapida sintesi, consiste nello sbarramento semplice o multiplo a monte del bacino, nell'imbrigliamento frequentissimo e nell'arginazione ristrettissima a valle, che valga a ridurre l'alveo al minimo possibile, purchè, si intende, capace di contenere la massima piena prevedibile; e ciò sia in considerazione dei grandi vantaggi che ne derivano, e che consistono, in primo luogo, negli importanti terreni di risulta, che si ricavano e che subito si formano e si possono migliorare sempre mediante le colmate, divenendo ben presto adatti a qualsiasi coltura; in secondo luogo nelle Centrali idro-elettriche, che possono sorgere là, do-

ve il bacino lo consenta; in terzo luogo nell'aumento conseguente delle acque di irrigazione in proporzione dell'aumentata altezza dell'alveo; in quarto luogo nelle due strade argini, che facilmente si ottengono e possono utilizzarsi, volendo, anche nei due sensi, e che valgono a rafforzare i muri di argine e a collegare il litorale con la montagna, fino ad una altimetria media di circa 350 metri; e infine nella riduzione connessa di tutti i ponti ferroviari e stradali della valle, vantaggi che nell'insieme compensano e coprono almeno un terzo della spesa complessiva, che si richiede per tale definitiva sistemazione dei torrenti; sia e soprattutto in considerazione dei mirabili risultati, che certamente per tal modo e soltanto per tal modo si ottengono, e che, spegnendo quasi del tutto i torrenti nella loro forza bruta e quasi demoniaca, li trasformano tanto radicalmente, che da centri minacciosi di morte per le popolazioni della valle essi diventano sorgenti feconde di benessere, di serenità e di vita! (304).

BARBARO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere:

se è vero che l'E.C.A. di Cosenza ha elargito cinquantamila lire a favore di cinquanta cittadini del Comune di Bocchigliero, ad ognuno dei quali è stato inviato un assegno per lire 1.000 rilasciato dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio;

se ciò risponde a direttive della politica governativa e, in caso contrario, quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere a carico dei responsabili, essendo evidente che la somma, per cui la presente, è stata distolta dagli scopi cui era stata destinata, l'assistenza cioè a favore dei bisognosi del Comune di Cosenza, ed assegnata a cittadini di un altro Comune, per giunta benestanti, fra i quali quattro maestri elementari, due impiegati, sette commercianti, l'ex sindaco dello stesso Comune;

se è vero che ai beneficiari — buona parte dei quali nulla sapeva dell'inverosimile operazione — è stato richiesto quale contributo a favore della Sezione democratico-cristiana metà della somma ricevuta;

se è a conoscenza delle più strane e gravi voci correnti sull'impiego dei fondi per assistenza fatti in provincia di Cosenza negli anni 1956 e 1957, e se non ritenga opportuno, per smentire dette voci, riferire al Parlamento come sono stati distribuiti dalla Prefettura i fondi per l'assistenza e come i vari enti assegnatari li abbiano a loro volta destinati ed utilizzati (305).

SPEZZANO.

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se, a termini di legge, è stato compiuto il distacco dalla Confederazione generale dell'industria, di tutte le aziende a partecipazione statale; qual è l'inquadramento previsto in corso di attuazione per dette aziende; qual'è la sistemazione che s'intende dare alle aziende controllate dall'ex F.I.M. (Breda, Reggiane, eccetera); quale la politica economica cui si vuole allineare l'attività delle aziende a partecipazione statale e quali, infine, i modi e le forme con cui sarà attuato il dettato costituzionale per un'effettiva ed efficiente partecipazione dei lavoratori alla direzione delle aziende in oggetto (306).

MONTAGNANI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle misure urgenti da adottare per garantire il rispetto della legge e della democrazia nelle elezioni dei consigli di Amministrazione delle mutue comunali per l'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti, in considerazione delle numerose gravissime illegalità verificatesi nelle recenti assemblee indette a tale scopo in alcuni comuni del Mezzogiorno, in relazione alle quali non solo, come è accaduto nel comune di Miglionico ed in altri comuni della provincia di Matera, la comunicazione della data dell'elezione è stata data agli interessati, in modo che giungesse soltanto tre giorni prima della votazione, ma è stata addirittura respinta la presentazione di liste comunque concorrenti con gli attuali amministratori con speciosi ed arbitrari pretesti (307).

CERABONA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per riportare alla normalità il funzionamento dell'Ente valorizzazione dell'Isola d'Ischia (costituito con la legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificata dalla legge 6 giugno 1952, n. 678).

Questo Ente — che ha un bilancio di 70 milioni — è da oltre un anno privo del suo direttore, il dott. Giacomo Deuringer chiamato alla R.A.I. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente — del quale fanno parte l'avvocato Guglielmo Wascimps in qualità di presidente e numerosi funzionari dei vari Ministeri, oltre poche personalità dell'Isola d'Ischia — è decaduto da tempo e non sembra si voglia provvedere a rinnovarlo. Tale carenza è particolarmente grave nell'attuale momento, in cui « l'isola Verde » attraversa un periodo di sviluppo turistico che non può essere lasciato al solo beneplacito di uno o più potenti grandi personaggi del mondo economico i quali sono necessariamente guidati da interessi particolaristici; e che cosa intende fare il Ministro perchè, restituendo alla normalità l'Ente, esso cessi di essere soltanto uno strumento di chientelismo elettoralistico e divenga un ente veramente efficiente di potenziamento turistico (1284).

VALENZI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali sollecite e decisive misure intende finalmente prendere per far in modo che non abbiano più a ripetersi tragedie come quella dell'affondamento, avvenuto alla fine di novembre nelle acque di Salerno, del motoveliero « Pietro Canonica », che ha visto la morte del suo comandante, il capitano Carrannante, di Monte di Procida, feritosi con l'arma delle segnalazioni. Come tutti sanno, gli altri otto uomini dell'equipaggio si sono salvati solo grazie al fatto che nella zona si trovava la motocisterna « Righi ».

Si chiede innanzitutto di sapere quali fossero alla partenza le condizioni del « Pietro Canonica »; se e da chi era stato controllato il carico di quel vecchio e malconcio bastimento. Perchè la capitaneria del porto di Napoli, dopo i reiterati S.O.S., non ha inviato un qualsiasi mezzo navale o aereo di ricognizione prima che calassero le tenebre.

Si chiede anche di sapere quando ci si deciderà a fare in modo che non si ripetano casi simili a quelli, per esempio, dell'affondamento del « Vincenzo Onorato », lasciato partire senza radio nè pompe di aspirazione efficienti, o dello « Spaderno », motoveliero di Monte di Procida, calato a picco un anno fà nelle coste sarde. Ultima è stata la tragedia della « Anna Maria Ievoli », che, come si è visto, era stata male controllata mentre in condizioni deplorevoli si apprestava a riprendere il mare.

Perchè si lasciano navigare verso mari lontani vecchissime « carrette » senza attrezzature adeguate di natanti, senza depositi di acqua potabile in condizioni igieniche, con locali per il personale di bordo in condizioni indegne e senza apparecchi per l'aerazione necessaria, nè luci adeguate, in alcuni casi addirittura senza strumenti nè libri di bordo, senza ormeggi, nè fanali indispensabili alla navigazione.

Si chiede infine di conoscere quali sono le inchieste finora condotte, quali le colpe accertate e quali le misure prese contro i responsabili (1285).

VALENZI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se siano a conoscenza che la Direzione della Breda — Sezione di Roma — ha invitato, in data 20 dicembre e con lettera palesemente ambigua e tale da prestarsi a varie interpretazioni sul piano sindacale e giuridico, 19 operai con anzianità di servizio media di 20 anni, a passare in forza ad altra ditta — « Mater » — comunicando agli interessati, con ciò praticamente licenziati, che in mancanza di loro adesione all'invito stesso sarebbero stati « sospesi a tempo indeterminato e senza retribuzione »; ponendo in tal modo gli operai in oggetto nel drammatico dilemma di restare sen-

za lavoro oppure di accettare presso la « Mater » un lavoro senza alcuna garanzia di continuità essendo il contratto offerto di soli mesi sei e, per di più, del tutto inadeguato alle loro superiori qualifiche e in molti casi alle loro possibilità fisiche; ai 19 operai, tutti elementi specializzati e qualificati, vengono infatti imposti, alla « Mater », lavori di semplice manovalanza.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro del lavoro intenda prendere, assumendo la decisione della Breda aspetti arbitrari ed inumani, tali da giustificare il più aperto risentimento da parte delle maestranze colpite; e quali accertamenti il Ministro della industria ritenga opportuno assumere nei riguardi della situazione della Breda di Roma la' quale, occupando 7000 operai nell'anteguerra e 700 nel 1949 è ridotta attualmente, attraverso reiterati licenziamenti, a 67 dipendenti dei quali 42 operai e 25 impiegati (1286).

TURCHI.

Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se e quali provvedimenti abbiano preso per assicurare al patrimonio archeologico nazionale la nave romana, giacente in un basso fondale presso l'isola di Spargi (La Maddalena), o, quanto meno, gli importanti e interessanti oggetti antichi, che ne costituiscono il carico, che sembra si trovino ancora in ottimo stato di conservazione, ma che corrono pericolo di essere asportati (1287).

AZARA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere, se non creda — al fine di intensificare, agevolare e concludere la lotta, che deve essere condotta senza quartiere contro il residuo, e, purtroppo, ancora rilevante analfabetismo — di studiare, predisporre e con urgenza e all'uopo adottare tutte le più varie, nuove ed energiche misure, mediante, ad esempio, una congrua riduzione della ferma militare per i coscritti non analfabeti, mediante la concessione con criteri meno ristrettivi della liberazione condizionale per i detenuti, mediante una maggiore facilitazione nella concessione del porto d'armi ecc., mediante adeguati premi — oltre che ai migliori e più diligenti docenti — ai più bravi allievi scelti, sia fra i ragazzi, sia fra gli adulti, ecc., e soprattutto mediante l'istituzione sempre più larga di scuole itineranti, di scuole per famiglia e di zona, che pare abbiano dato ottimi risultati, anche se siano di un certo maggiore costo unitario (1288).

BARBARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, in considerazione dell'increscioso incidente accaduto il 2 gennaio 1958 al Teatro dell'Opera di Roma, non intenda intervenire subito disponendo la immediata estromissione degli elementi responsabili da ogni attività artistica sovvenzionata dallo Stato (1289).

IORIO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni che hanno fino ad oggi vietato l'applicazione totale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4 dell'11 gennaio 1956, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 18 successivo, per la parte che prevede il bando di concorso per l'esame-colloquio per il personale di gruppo C nelle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.

Se non sia il caso di provvedervi con urgenza per non deludere ulteriormente le aspirazioni degli interessati del gruppo C che a due anni di distanza dalla pubblicazione del decreto Presidenziale ne attendono ancora la sua applicazione, essendo peraltro già stati banditi i concorsi per esami-colloquio per i gruppi A e B (1290).

MARIOTTI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intenda rivedere la decisione presa dal Ministero del lavoro di riformare completamente le tabelle ettaro-podere per la provincia di Firenze relative all'attribuzione dei contributi per le pensioni di invalidità e vecchiaia ai mezzadri coltivatori diretti, fittavoli, ecc. Infatti le tabelle ettaro-podere stabilite dal Ministero vengono a privare del godimento della pensione circa il quaranta per cento degli aventi diritto secondo lo spi-

rito della legge 11 novembre 1957, e in particolare i lavoratori dei Comuni montani della provincia di Firenze.

Interroga inoltre il Ministro per conoscere i motivi per i quali si sono respinte le tabelle elaborate e approvate dalla Commissione provinciale con larghissima maggioranza e sulla base di elementi tecnici attentamente vagliati (1291).

MARIOTTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se gli organi preposti al controllo delle spese degli enti lirici sovvenzionati dallo Stato esercitano un doveroso sindacato di merito anche sulle prebende in alcuni casi veramente eccessive, percepite da certe dive della lirica, tenendo presente che le richiamate sovvenzioni provengono dalla generalità dei contribuenti, ivi compresi quelli che, per le loro miserevoli condizioni economiche, non possono accedere a spettacoli di indiscusso livello artistico ma talvolta compromessi dal capriccioso atteggiamento della protagonista (1292).

RODA.

Ai Ministri degli esteri e della pubblica istruzione, per sapere se risponde a verità quanto pubblicato dall'Agenzia di informazioni « L'Italia d'Oggi », a seguito di una sua precedente interrogazione riguardante le 600 opere d'arte italiane trafugate dall'esercito nazista e non ancora restituiteci, e cioè che anche nell'America del Nord si trovino nostri capolavori illegittimamente detenuti e qualcuno dei quali sarebbe stato perfino addirittura incamerato consacrandone l'illegittimo ed arbitrario impossessamento col comprenderlo nei cataloghi di quelle gallerie d'arte; e, rispondendo ciò a verità, quale azione ha svolto e quale intende ulteriormente svolgere il nostro Governo perchè sia restituito ciò che è dovuto all'Italia ed agli italiani (1293).

BUSONI.

Al Ministro dell'interno, per sapere — in seguito alle lettere di protesta inviate a Torino al Prefetto, al Questore ed al Sindaco dal signor Rino Bianchi — quali sono stati e come si sono svolti in Torino gli interventi degli organi di polizia per impedire all'organizzazione religiosa dei « Testimoni di Geova », di cui, per la città di Torino, il signor Rino Bianchi è responsabile, di poter tenere le loro riunioni in locali privati; e poichè questo episodio si riallaccia a tutta una lunga serie di episodi consimili, da quelli di Roma e Livorno riguardanti la « Chiesa di Cristo » in poi, per sapere in quale conto tiene il Governo le norme della Costituzione che stabiliscono i diritti di uguaglianza di tutte le religioni di fronte alla legge (1294).

BUSONI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere che cosa intenda fare il Governo al fine di andare incontro ai molteplici, gravi e spesso quasi drammatici bisogni del comune di Ferruzzano in provincia di Reggio Calabria, che è stato dichiarato inabitabile subito dopo il terremoto del 1908 e trovasi minacciato da vaste, continue e pericolose frane nella parte centrale dell'abitato e che eventualmente potrebbe, giusta deliberazione presa all'unanimità dall'Amministrazione relativa, in prevalenza risorgere nella sottostante e vicinissima pianura, e cioè in prossimità del mare e della stazione ferroviaria, la quale trovasi a circa sette chilometri di distanza e nello stesso territorio comunale; e ciò anche in considerazione dello stato di abbandono, di decadenza e di sconforto, in cui trovasi quella forte, sobria, benemerita popolazione, che spesso e in molti casi è addirittura costretta ad emigrare abbandonando importanti estensioni di terreno, che di conseguenza restano perfino incolte con sempre maggiore danno per l'economia locale e con sempre maggiore disorientamento per tutti gli abitanti della ferace ma tormentata zona (1295).

BARBARO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, per far conoscere i motivi per i quali l'Ispettorato per la motorizza-

zione civile e per i trasporti in concessione di Palermo, dal 22 maggio 1957, si rifiuta di convalidare l'elezione dei rappresentanti della S.A.S.T. di Trapani nella Commissione per la gestione della Cassa di soccorso mentre il difetto di tale rappresentanza è causa di carenza e sperequazioni nelle prestazioni a favore dei mutuati (1296).

ASARO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e si intendano adottare per la grave frana verificatasi nel giugno scorso a Montalbano Jonico, ed estesasi largamente nel settembre, provocando, lo sgombro di oltre 70 famiglie dalle case pericolanti. Lo smottamento di notevole proporzione ha raggiunto oltre 100 metri di lunghezza e 20 di larghezza, con pericolo dell'abitato. Occorre un energico e sollecito intervento per evitare ulteriori danni e per la sicurezza di quella popolazione (1297).

CERABONA.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se per doveroso omaggio alle vittime ed in considerazione del profondo turbamento ingenerato nell'opinione pubblica dal luttuoso avvenimento di Alberobello, nel quale quattro creature sono decedute a seguito di trattamento vaccinale antidifterico ed altre sono rimaste gravemente intossicate, non ritenga opportuno chiarire la natura e le modalità di effettuazione dei controlli statali sulla produzione di sieri e vaccini e se, nel caso specifico, quali controlli sono stati effettuati; se siano state disposte indagini per chiarire la natura e le cause che hanno ingenerato il gravissimo incidente e quali risultanze ne siano emerse (1298).

MONALDI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato degli atti relativi alla progettata costruzione del nuovo ospedale di Civitavecchia, opera già finanziata ed urgente per le crescenti esigenze sanitarie della città. (1299).

ANGELILLI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ravvisi opportuno sollecitare la sistemazione e il rimodernamento dell'ufficio postale di Bracciano, il cui locale, angusto ed antiquato, è assolutamente insufficiente alle accresciute esigenze della popolazione (1300).

ANGELILLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che il comune di Terravecchia (uno dei più abbandonati della abbandonata Calabria) è da circa due mesi tagliato dal consorzio civile essendo la sola via di comunicazione con la linea ferroviaria di Cariati bloccata da frane.

Se non ritiene di dover energicamente intervenire per far cessare al più presto tale stato di cose che, fra l'altro, produce gravi danni economici e se non ritiene di dover provvedere perchè si vada incontro ai più bisognosi per i danni subiti per le alluvioni (1301).

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere l'opera spiegata dal Governo in seguito ai luttuosi eventi che hanno procurato la morte di quattro bambini in Alberobello (Bari) (1302).

RUSSO Luigi.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza di come è stato ingiustamente distribuito il grano a norma della legge n. 295 del 27 luglio 1957, in gran parte della provincia di Matera, in genere, e nel comune di Pisticci, in specie.

La distribuzione è avvenuta senza valutazione del diritto dei singoli e senza tener conto delle condizioni di coloro che avevano urgente bisogno di soccorso e di aiuto.

Sono stati beneficiati invece grossi proprietari e ricchi commercianti, trascurando in modo assai deplorevole i bisognosi ed i disoccupati, nonchè moltissimi contadini che, per le ultime calamità atmosferiche, hanno subìto considerevoli danni.

Vi è per simile azione un notevole fermento, deplorasi la compilazione dell'elenco dei beneficiati, allestito illegalmente e con evidenti favoritismi (1303).

CERABONA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda dare urgenti disposizioni perchè l'Istituto case popolari di Matera si interessi efficacemente delle deplorevoli condizioni in cui si trovano le abitazioni del rione Piccianello per le quali si chiede un gravoso ed esagerato prezzo per i contratti a riscatto e per i fitti, che sono stati anche aumentati dall'agosto dell'anno 1957.

Le case popolari rurali costruite nel luglio 1935, amministrate dall'Istituto, sono assai mal ridotte, umide ed inabitabili per assoluta mancanza di manutenzione. Non poche di esse hanno visibili lesioni che solcano le pareti ed i soffitti.

Si chiede che sia disposta una sollecita ispezione, per constatare lo stato in cui vivono gli abitanti del rione i quali hanno fatto tenere al Ministero vari reclami ed una dettagliata perizia per la conoscenza della dolorosa realtà (1304).

CERABONA.

Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere i motivi della mancata prosecuzione dei lavori per il completamento dell'autostrada Pompei-Salerno, malgrado le assicurazioni che gli furono date nella risposta alla sua interrogazione 874 del 1956; per sapere, altresì, se dopo tanto tempo inutilmente trascorso è sperabile una immediata ripresa dei lavori a ritmo accelerato sino al completamento dell'opera, con assoluta precedenza alla costruzione delle vie di sbocco e di accesso nelle previste località di Salerno e di Cava dei Tirreni (1305).

PETTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali agli insegnanti di musica e canto abilitati non sia stata concessa fino a questo momento la stabilità così come prescrive l'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, e ciò con grave ed irreparabile danno perchè la stabilizzazione deve essere concessa nell'anno scolastico 1957-58 (1306).

PALERMO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, tenuto presente il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, che regola particolareggiatamente e tassativamente la partecipazione dei militari alle votazioni; presa visione delle disposizioni contrastanti diramate in materia per via amministrativa dagli uffici ministeriali, sottolineando l'arbitrio della iniziativa, si chiede di conoscere per quali motivi e per quali scopi ed in forza di quali poteri ciò sia stato fatto (3458).

TERRACINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se, poichè il ventilato progetto di cedere le aree ove sorgono gli stabilimenti carcerari fiorentini per costruire carceri moderne fuori della cerchia cittadina, non ha avuto avvio di realizzazione; e tenuto conto che con la diminuzione del numero dei carcerati soltanto una parte degli stabilimenti carcerari stessi viene ad essere usata; non ritenga disporre che per quella parte siano costruiti impianti igienici in modo da poter eliminare il preistorico ed antigienico « bugliolo ». L'interrogante chiede anche di conoscere il motivo per il quale, essendo ammessa per i detenuti la lettura di giornali quotidiani, negli stabilimenti carcerari fiorentini è ammessa soltanto per un unico giornale (3459).

BUSONI.

Ai Ministri del tesoro e della difesa, per sapere i motivi per i quali non è stata ancora assegnata la pensione all'orfana del « partigiano combattente caduto » riconosciuto, Pallai Andrea Fernando, morto a Collagna (Reggio

Emilia) in seguito ad esplosione di un autocarro militare mentre il Pallai prestava servizio nella Marina militare. Il suo Comando inviò al Ministero la proposta per la concessione della medaglia d'argento; ma la figlia Anna Flora, già orfana di madre, che vive a La Spezia inabile al lavoro per malattia simile a quella per cui sua madre morì a soli ventisette anni, da dieci anni attende ancora la concessione della pensione dovutale nonostante le numerose sollecitazioni fatte (3460).

BUSONI.

Al Ministro dal lavoro e della previdenza sociale, per sapere il suo pensiero sulla improvvisa chiusura, per dissidi interni tra azionisti, dello stabilimento « Candeggio e tintoria » di Nerviano (Milano), con il doloroso licenziamento di seicento operai ed operaie, alla vigilia di Natale, che dovrebbe essere per tutti giorno di pace serena (3461).

LOCATELLI.

Al Ministro dal lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non creda che venga esaminata, studiata e concretata la possibilità che sia assicurata, per il tramite del benemerito Istituto nazionale della previdenza sociale, una adeguata forma di previdenza — analoga, d'altronde, a tutte le altre vigenti, e che sono veramente provvidenziali — per la invalidità e la vecchiaia a favore dei numerosi agenti di emigrazione, i quali trovansi in molti importanti centri, e i quali, altrimenti, dopo una vita di intenso, complesso e difficile lavoro, sono costretti spesso a lottare, negli ultimi anni della loro esistenza, con uno stato di doloroso, sconfortante e umiliante bisogno (3462).

BARBARO.

Al Ministro della difesa, per conoscere anzitutto le ragioni che hanno indotto il Ministero della difesa-marina ad assumere presso gli Arsenali marittimi in genere ed in quello di La Spezia in particolare, numerosi salariati con contratto trimestrale rinnovabile, escludendo dall'assunzione i mutilati ed invalidi di guerra per i posti loro spettanti, nonostante che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si sia pronunciato contro la illegalità di queste conclusioni; ed inoltre per sapere perchè a distanza di sei mesi dalla entrata in vigore della legge 8 luglio 1957, n. 578, che fa salvi i diritti dei mutilati ed invalidi di guerra dal divieto dell'assunzione dei salariati presso le Amministrazioni dello Stato, sancito dall'articolo 39 della legge 26 febbraio 1953, n. 67, il Ministero della difesa-marina non ha ancora provveduto a coprire i numerosi posti di lavoro tuttora vacanti negli Arsenali marittimi in genere ed in quello di La Spezia in particolare, riservati ai minorati di guerra, nonostante le vive premure che l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra ha rivolto al Ministero della difesa-marina (3463).

BARBARO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere le ragioni che hanno indotto la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 luglio 1957, n. 595, a rifiutare domande presentate dai contadini, proprietari e fittavoli, di micro-aziende agricole danneggiate dall'alluvione del 20 giugno 1957 di Ca Vendramin.

L'interrogante fa presente che la Commissione ha deciso di ammettere al beneficio di cui all'articolo 1 della legge suddetta le aziende agricole di non meno di metri quadrati 4000 escludendo tutte le altre al di sotto di tale limite (3464).

BOLOGNESI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di disporre, entro il più breve termine, la più intensa ripresa delle nuove opere a ponente dell'attuale bacino portuale di Salerno, in considerazione delle attività economiche della Provincia e del vasto retroterra, che potranno essere incrementate e sviluppate da un efficiente scalo marittimo (3465).

FOCACCIA.

Al Ministro dell'interno, per sapere perchè nelle librerie italiane non viene fatto vendere il libro di Peyrefitte « Le chiavi di San Pie-

tro » che nella pur cattolica Francia ha già superato la vendita di 250.000 esemplari (3466).

BUSONI.

Al Ministro delle finanze, per sapere perchè, nella vendita dello stabile ove aveva sede la Società operaia di mutuo soccorso di Cerbaia (San Casciano) — costruita nel 1887, di cui si impossessò con frode il fascismo e passata poi a far parte con tutti i beni ex fascisti del patrimonio dello Stato la cui amministrazione finanziaria aveva intanto sfrattato le organizzazioni dei lavoratori che pagavano allo Stato l'affitto della casa a loro spese da essi a suo tempo costruita —, è stato preferito un privato, e precisamente il parroco del luogo, invece del comune di San Casciano che, con delibera presa all'unanimità, ne aveva richiesto l'acquisto allo scopo di impiantarvi un ambulatorio per la maternità e l'infanzia; perchè non è stata bandita la pubblica asta per la vendita, come prescrive il dettato della legge 24 dicembre 1908, n. 783; e perchè è stata venduta al parroco al prezzo di lire 1 milione e 800 mila lire quando il valore reale è giudicato almeno del doppio e quando lo stesso comune di San Casciano aveva offerto di pagare, per adibirla ad uso di utilità generale, un prezzo più alto di quello pagato dal parroco (3467).

BUSONI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere in base a quali norme di legge l'Amministrazione dell'ospedale di Circolo di Varese, autorizzata con decreto prefettizio del 29 novembre 1930 alla gestione di una farmacia aperta al pubblico, ottenuta a norma della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, abbia appaltato la gestione della stessa ad una casa di prodotti medicinali.

L'interrogante domanda inoltre se non crede l'Alto Commissario, visto il palese abuso compiuto dall'Amministrazione dell'ospedale, abuso che, a quanto gli consta, dura dal 1936, che sia il caso di revocare, *sic et simpliciter*, la concessione della farmacia aperta al pubblico e di bandire per la stessa un pubblico concorso fra i farmacisti regolarmente iscritti all'albo (3468).

BENEDETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per far conoscere se risulta a verità che presso gli uffici pubblici, anche ministeriali, e specie presso quelli delle Questure, negli atti ufficiali il riferimento a determinati Paesi viene fatto usando l'espressione « Paesi oltre cortina ».

In caso affermativo, il Presidente del Consiglio dei ministri vorrà far conoscere con quale significato e con quale spirito viene usata la predetta espressione e se non ritiene che un frasario del genere, affatto irriguardoso, specie se adoperato in atti ufficiali, possa nuocere alla reputazione di serietà della nostra pubblica amministrazione e all'orientamento educativo dei nostri pubblici funzionari circa i criteri per considerare i rapporti di doveroso reciproco rispetto fra i popoli di tutte le Nazioni civili (3469).

ASARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per far conoscere se risponde a verità che la Sezione di controllo della Corte dei conti abbia ricusato il visto e la registrazione di tutti i decreti riguardanti « aumento periodico di stipendio a impiegati civili dello Stato per nascita di figli » adducendo il motivo che le norme di cui all'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e articolo 22 della legge 3 gennaio 1939, n. 1, debbano considerarsi abrogate dalle nuove disposizioni relative al trattamento economico del personale civile dello Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, e nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso affermativo il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro vorranno riferire:

1) se, stante che i predetti decreti di aumenti periodici venivano emessi sistematicamente anche dopo l'entrata in vigore del de-

creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, essi riterranno o meno che le disposizioni di questi due provvedimenti di legge non implichino l'abrogazione delle norme di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e alla legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) in quale senso e con quali provvedimenti intendono risolvere la questione sia nei confronti di quegli impiegati per i quali sono stati già emessi i decreti di « aumento periodico per nascita di figli » sia nei confronti di ogni altro per il quale venga a verificarsi l'evento previsto per l'aumento periodico anticipato (3470).

ASARO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere l'esito della domanda prodotta, a suo tempo, dal perseguitato politico antifascista Alcide Ettore, di anni 64, residente ad Asti, per ottenere il riconoscimento ed i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (3471).

FLECCHIA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per cui al signor Lisai Giovanni fu Antonio, residente a Salussola (Vercelli), non sia ancora stato corrisposto l'indennizzo dovutogli, conforme al decreto di impegno dell'Ispettorato agrario della provincia di Vercelli dell'8 gennaio 1957, n. 332 di protocollo, per danni alluvionali subiti nel 1951, posizione n. 24 (3472).

FLECCHIA.

Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per sapere quando sarà provveduto a risarcire l'amministrazione del comune di Calamandrana (Asti) dei danni cagionati, per eventi bellici nel 1945, con la distruzione di arredamenti scolastici. Da dodici anni quell'amministrazione ha provveduto ad arredamento di provvisorietà e continua ad essere richiamata dallo stesso Provveditore sulla inadeguatezza di un arredamento che l'amministrazione non è in grado di rinnovare a causa del mancato risarcimento del danno subito (3473).

FLECCHIA.

Al Ministro della difesa, per conoscere le ragioni per cui all'invalido di guerra Cerrutti Secondo, fu Felice, nato l'11 novembre 1928 a Santo Stefano Belbo, residente a Calamandrana (Asti) — posizione n. 79989/51 — non vengano corrisposti gli assegni di pensione di guerra.

Il Cerrutti, sottoposto a visita della Commissione per le pensioni di guerra il 19 settembre 1955, venne proposto per la pensione di prima categoria, tabella A, vita, con assegno di superinvalidità, tabella E, lettera G, di cui alla legge n. 648 del 10 agosto 1950 (3474).

FLECCHIA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se ritiene o meno legittimo il modo in cui, in provincia di Asti ed altrove, è avvenuta la distribuzione del grano di assegnazione governativa a danneggiati, nel corso della annata agricola 1957, dalle avversità atmosferiche. Nelle borgate della città di Asti, ad esempio, la compilazione delle liste dei bisognosi ed aventi diritto è stata affidata, dal sindaco, esclusivamente ai parroci, al « ventiniere » democristiano, i quali hanno in modo discriminato escluso numerose famiglie contadine. Il fatto, come nella vicina provincia di Cuneo, ha dato luogo a indignate manifestazioni di protesta e all'invio di delegazioni contadine dal sindacato e dal prefetto. In altri Comuni della provincia la distribuzione è stata affidata, dai sindaci, alla Bonomiana, alla Democrazia cristiana ed ai parroci, senza tenere conto delle altre associazioni, come quella dei contadini artigiani, che pur raggruppano la maggioranza dei contadini coltivatori che hanno lottato per ottenere la Mutua, la pensione di invalidità e vecchiaia e che ancora lottano perchè sia abolito il dazio consumo sul vino, istituito il Fondo di solidarietà ed emanato lo Statuto della piccola proprietà contadina.

La provincia di Asti, che ha subito nell'annata circa 7 miliardi di danni, è tra le escluse dai modesti benefici di cui alla legge 25 luglio 1957 ed ora, colla distribuzione del grano affidata a camarille di parte, numerose famiglie bisognose ed aventi diritto si vedono, in modo discriminato, del tutto escluse. L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro di conoscere se non ritenga di intervenire: disponendo per una nuova adeguata assegnazione di grano commestibile, non di sottoprodotto o avariato, da assegnarsi alle famiglie discriminatamente escluse e, affinchè sia posto fine alle odiose discriminazioni, non sia lecito a chicchessia speculare sullo stato di bisogno di numerose famiglie, coartare in modo così assurdo idee e coscienze, col premeditato proposito di convogliare masse contadine verso determinate organizzazioni, anche in vista delle prossime elezioni politiche (3475).

FLECCHIA.

Al Ministro dell'agricotura e delle foreste, per conoscere l'esito della domanda di contributo, richiesto in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991, dal Consorzio di irrigazione Groppoli Talaverno (comune di Mulazzo, provincia di Massa Carrara) in data 8 ottobre 1957 (3476).

SERENI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della lettera inviata da un membro della Commissione consultiva della Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane ai Presidenti delle Casse mutue provinciali invitandoli ad una riunione preparatoria dell'Assemblea nazionale, scritta su carta intestata della detta Federazione e con espressioni equivoche di presunte intese con altri componenti la Commissione consultiva e con rappresentanti di organizzazioni artigiane, il che poteva naturalmente trarre in inganno i destinatari sorprendendone la loro buona fede. Conseguentemente, l'interrogante desidera di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in merito al grave fatto denunciato (3477).

NEGRONI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a sua conoscenza che la R.A.I. — Radiotelevisione italiana — nelle trasmissioni segnala agli ascoltatori solo determinati Istituti di patronato.

Infatti nella trasmissione della rubrica « La posta dei lavoratori » trasmessa in « Vita nei campi » del 15 dicembre u. s. si legge:

« *Omissis* . . .

« Le organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni curano le pratiche dei propri aderenti. In particolar modo va segnalata l'organizzazione E.P.A.C.A. (Ente patrocinio assistenza coltivatori agricoli) che ha i propri uffici presso ogni organizzazione provinciale dei coltivatori diretti e alle pratiche di pensione, come anche a quelle di malattia e mutualità, dedica le proprie cure con particolare specializzazione. Va sottolineato che, sia la generica assistenza sindacale, sia quella specifica dell' E.P.A.C.A. è completamente gratuita. È pertanto consigliabile a tutti coloro che già ci hanno scritto o che hanno intenzione di scriverci su questo argomento, di rivolgersi direttamente ai suddetti uffici E.P.A.C.A. ».

Ciò mentre gli Istituti di patronato, tutti regolarmente riconosciuti dallo Stato, oltre all' E.P.A.C.A. dell'Associazione coltivatori diretti (presieduti dall'onorevole Bonomi) sono:

A.C.L.I.	=	A.C.L.I.
I.N.A.S.	=	C.I.S.L.
I.T.A.L.	=	U.I.L.
E.N.A.S.	=	C.I.S.N.A.L.
E.A.S.	=	C.S.I.L.
O.N.A.R.M.O.	=	O.NA.R.M.O.
I.N.C.A.	=	C.G.I.L.

Non si comprende quindi come la Direzione della R.A.I. nella rubrica abbia permesso che si segnalasse agli ascoltatori un solo Istituto ignorando tutti gli altri.

L'interrogante chiede quindi di sapere quali provvedimenti ha preso o intende prendere la Presidenza del Consiglio, perchè l'inconveniente almeno non si ripeta (3478).

ROVEDA.

Al Ministro dei trasporti, premesso che di recente è stato completato il ponte ferroviario sul fiume Tagliamento (che è il più lungo ponte fluviale d'Italia misurando circa 1.200 metri) della costruenda direttissima Venezia-Udine-Tarvisio e cioè della più importante arteria che collega l'Italia con l'Austria e con il nord-est europeo; che la sede ferroviaria è già costruita per 34 chilometri, mentre restano da costruire 11 chilometri più alcune opere di arte minori, i fabbricati e l'armamento;

l'interrogante chiede:

1) se sia assicurato il finanziamento per il completamento della direttissima;

2) in caso di risposta affermativa, quanto tempo sia da prevedersi necessario per detto completamento (3479).

TESSITORI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando saranno assegnati al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti per la ultimazione della costruzione del palazzo degli Uffici statali di Brescia.

Detta costruzione ebbe inizio nel 1934 e poi fu sospesa per motivi che è superfluo ricordare. Ripresa nel 1952 e proseguita nel 1954, con finanziamento a pagamento differito, manca ancora di un'ala che dovrà chiudere il cortile sul lato di mezzodì. Dopo un *iter* così prolisso l'interrogante confida che il Ministro disporrà per il completamento dell'opera, per il quale sembra che occorra ancora una settantina di milioni di lire (3480).

BUIZZA.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere: se siano a conoscenza che la Direzione della Breda — Sezione di Roma — ha invitato, in data 20 dicembre e con lettera palesemente ambigua e tale da prestarsi a varie interpretazioni sul piano sindacale e giuridico, 19 operai con azianità di servizio medio di 20 anni, a passare in forza ad altra ditta — « Mater » — comunicando agli interessati, con ciò praticamente licenziati, che in mancanza di loro adesione all'invito stesso sarebbero stati « sospesi a tempo indeterminato e senza retribuzione »; ponendo in tal modo gli operai in oggetto nel drammatico dilemma di restare senza lavoro oppure di accettare presso la « Mater » un lavoro senza alcuna garanzia di continuità, essendo il contratto offerto di soli mesi sei e, per di più, del tutto inadeguato alle loro superiori qualifiche e in molti casi alle loro possibilità fisiche; ai 19 operai, tutti elementi specializzati e qualificati, vengono infatti imposti, alla « Mater », lavori di semplice manovalanza.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro del lavoro intenda prendere assumendo la decisione della Breda aspetti arbitrari ed inumani, tali da giustificare il più aperto risentimento da parte delle maestranze colpite; e quali accertamenti il Ministro della industria ritenga opportuno assumere nei riguardi della situazione della Breda di Roma la quale, occupando 7.000 operai nell'anteguerra e 700 nel 1949 è ridotta attualmente, attraverso reiterati licenziamenti, a 67 dipendenti dei quali 42 operai e 25 impiegati (*Già orale n. 1286*) (3481).

TURCHI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, l'interrogante, avendo già presentato nel dicembre 1957, altra interrogazione che mirava ad evitare, nel pubblico interesse, dei forti licenziamenti da parte della Breda (Sezione di Roma) di operai con anzianità media di 20 anni di servizio, ed essendo venuto successivamente a conoscere che 47 operai dello stabilimento della Breda-Beretta-Hispano hanno occupato la fabbrica per impedire la chiusura completa di questo secondo stabilimento, decisa dalla Direzione della Breda, chiede una sollecita risposta alla precedente interrogazione e chiede inoltre di sapere quali provvedimenti i Ministri competenti intendano prendere per evitare altre e più dolorose conseguenze, sul piano sociale, di licenziamenti che colpiscono una benemerita categoria di lavoratori (3482).

TURCHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, premesso che nella tradizione di ogni regime costituzionale a carattere parlamentare, an-

che in Italia fin dai primi anni del parlamento subalpino, è stato osservato il maggiore riserbo circa le discussioni del Consiglio dei ministri, al duplice scopo: quello della maggiore libertà dei componenti ad esporre il proprio punto di vista e di votare secondo coscienza; l'altro di mantenere la solidarietà corresponsabile del corpo di governo di fronte alla Nazione e nei riguardi dei Paesi esteri, alleati, amici e dissidenti; premesso inoltre che nel caso di legittimo e insuperabile dissidio di uno o più Ministri ad un determinato indirizzo o per un particolare soggetto di notevole importanza, è dovere dei dissidenti dimettersi dal posto ed esporre in Parlamento i motivi del dissenso che ha portato a siffatta decisione; premesso che non sembra che possa essere lasciato senza alcun rilievo parlamentare il caso del ministro Del Bo, il quale non solo di recente, riguardo il tenore della risposta governativa alla nota del Governo sovietico, ma anche in altre precedenti occasioni, ha avuto premura di portare sulla stampa, in forma anonima e non responsabile, la notizia e i motivi del suo dissenso alla decisione del Consiglio dei ministri specie in materia tanto delicata, qual'è la politica estera nei rapporti con gli alleati del Patto Atlantico, creando così dubbi e perplessità nella pubblica opinione nazionale e dando occasione ad inesatte interpretazioni all'estero; mentre ha il dovere di dare atto al Presidente del Consiglio dei ministri di avere egli, con la risposta inviata al Governo sovietico, saputo dirigere « la politica generale del Governo » e averne assunto « la responsabilità » (come tassativamente prescrive l'articolo 95 della Costituzione); non sembra che fin oggi egli abbia, nei confronti del ministro Del Bo, mantenuto « la unità dell'indirizzo politico » dallo stesso articolo 95 richiesta; anche perchè il pubblico dissenso del ministro Del Bo è aggravato da circostanze anormali degne di rilievo, quali quelle di funzionari del Ministero degli esteri distaccati in uffici non governativi e sottratti alla diretta vigilanza e responsabilità del Ministro competente; e quelle anche più gravi di manifestazioni di dissenso dalla politica del Governo e di rappresentanti governativi allo O.N.U. e in altri uffici esteri, da parte di persone politicamente ed organicamente non responsabili di fronte al Parlamento.

In attesa dei provvedimenti che il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio e il Ministro competente intendano adottare per ovviare agli inconvenienti segnalati in questa interrogazione, chiede risposta scritta nei termini regolamentari (3483).

STURZO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile posizione assunta dal Prefetto di Chieti in ordine ai seguenti fatti interessanti l'Amministrazione comunale di Ortona.

Nel comune di Ortona la Ditta ingegnere O. Zecca, che è la ditta produttrice dell'energia elettrica distribuita alla popolazione della contrada Foro, fu a suo tempo autorizzata ad installare alcuni strumenti di misurazione nella cabina elettrica di proprietà comunale situata in detta contrada Foro e data in consegna alla Ditta Viscardi Tenaglia concessionaria per la distribuzione dell'energia stessa.

Ora è accaduto che, durante un temporale scoppiato in un non precisato giorno del mese di settembre 1956, la cabina in questione ha preso fuoco e che i materiali in essa contenuti, tra i quali gli strumenti della Ditta ingegnere O. Zecca, sono andati distrutti.

Secondo logica la ditta Zecca per i danni riportati avrebbe dovuto rivolgersi, se assicurata, all'Istituto assicuratore, oppure, se riteneva che l'incendio dipendesse da qualcuno, alla ditta distributrice dell'energia elettrica che, come si è detto, aveva in consegna la cabina; invece essa, compilato un elenco degli oggetti che asserisce essere andati distrutti, si è rivolta al Comune chiedendo il pagamento di lire 1.098.000 a titolo « risarcimento danni ».

La Giunta municipale di Ortona riunitasi d'urgenza nonchè respingere l'assurda pretesa della ditta Zecca, deliberava in data 14 marzo 1957, reg. n. 84 con i poteri del Consiglio di liquidare alla richiedente la somma di lire 800.000 al dichiarato titolo di risarcimento danni.

Sottoposta però tale delibera al Consiglio, questo consesso rifiutava di ratificarla assumendo che la ditta Zecca non aveva alcun ti-

tolo per richiedere al Comune un risarcimento per danni.

A questo punto il prefetto di Chieti invece di lasciare che la vertenza insorta tra il Comune e la ditta Zecca si svolgesse sull'unico piano possibile e cioè quello privatistico, interveniva d'autorità e inviava un Commissario col compito di ratificare quella delibera di Giunta che il Consiglio motivatamente aveva respinto.

Il sopraggiunto Commissario infatti con propria delibera n. 149, in data 7 dicembre 1957, ratificava la delibera di Giunta ma, fatto sintomatico, decideva di contenere il risarcimento del danno in lire 400.000.

Tutto ciò esposto l'interrogante chiede se non si ravvisi nel comportamento del Prefetto un eccesso di potere, se di conseguenza non si ritenga di dover intervenire per richiamare il Prefetto di Chieti alla stretta osservanza dei propri doveri ed in ogni caso se non si ritenga di promuovere, nei confronti di tutti coloro che hanno costretto il Comune a pagare alla ditta Zecca la non dovuta somma di lire quattrocentomila, procedimento di responsabilità (3484).

SPEZZANO.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisino opportuno sollecitare agli Organi ed agli Enti competenti ed interessati la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del pericoloso passaggio a livello situato attraverso la Cassia nei pressi della stazione di Ronciglione, lungo la linea Roma-Viterbo (3485).

ANGELILLI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non ravvisi opportuno accogliere le istanze e le sollecitazioni della popolazione di Torrita Tiberina aggiungendo alla stazione di Poggio Mirteto, scalo di Torrita Tiberina, anche l'indicazione di « Torrita Tiberina » (3486).

ANGELILLI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i criteri informatori in base ai quali, in applicazione dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, nonchè del comma 17 della Circolare ministeriale 7 febbraio 1957, n. 233511, i Capi di alcune Corti di appello hanno formato albi speciali per la difesa dei minorenni, in cui sono iscritti solo pochi avvocati (anzi pochissimi) escludendo molti richiedenti, degnissime persone, aventi tutti i requisiti di legge e le cui domande erano corredate da favorevoli rapporti informativi dei Consigli forensi.

Per conoscere inoltre:

a) perchè non sia stato provveduto alla notifica e alla motivazione dell'esclusione ai richiedenti esclusi;

b) se non ritenga il Ministro di diramare istruzioni e riaprire le iscrizioni agli albi speciali per quanti richiedenti vennero senza alcuna ragione esclusi;

c) se non si ritiene di modificare la norma che istituisce l'Albo speciale (con il divieto della difesa dei minorenni agli avvocati esclusi) e solo recentemente riesumata, per rendere i concetti informatori e l'applicazione, aderenti al nuovo clima democratico, nel quale evidentemente i rapporti informativi di ordine politico previsti dalla legge fascista debbano intendersi superati;

d) se infine non s'intenda tutelare i diritti degli avvocati interessati esclusi con il suggerimento di rimedi di ordine amministrativo, nulla disponendo il regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, in proposito.

(Per opportuna notizia s'informa che alla Corte d'appello di Brescia, ad esempio, gli avvocati, che fecero la istanza di iscrizione nell'Albo speciale, furono 64 per la giurisdizione del tribunale di Brescia e vennero ammessi soltanto 19 e che per la giurisdizione del tribunale di Cremona su 27 istanti ne vennero ammessi soltanto 6) (3487).

ZELIOLI LANZINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se in aderenza ai propositi espressi in sede di discussione del bilancio di previsione 1957-58 relativamente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, affermando « doversi provvedere innanzi tutto alla modifica di quelle esistenti per farle coincidere con le circoscrizioni am-

ministrative », creda di poter accogliere le richieste di cui all'ordine del giorno dall'interrogante proposto e discusso nella seduta del 22 ottobre 1957 (3488).

PETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se e quali difficoltà di carattere burocratico-amministrativo esistano per la sollecita e auspicabilmente immediata costruzione del sottopassaggio pedonale in corrispondenza di Porta della Verità a Viterbo per l'attraversamento della via nazionale Cassia in quel « micidiale punto »; se il Governo possa disporre di imperio (per quanto lo consente la prassi democratica più volte felicemente sperimentata in casi analoghi) affinchè il « concerto » tra i Ministeri e gli organi interessati, con la migliore volontà, per quanto lo concerne del Municipio di Viterbo, sia il più possibile rapido ed operante di fronte alla comprensibile apprensione, del resto giustificatissima della popolazione viterbese interessata (3489).

ALBERTI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se ravvisi la opportunità di riprendere in esame il progetto che prevedeva una deviazione del tronco ferroviario nel tratto tra Villarosa ed Enna, deviazione che in base al vecchio progetto partirebbe dalla località sottostante alla collina, ove è sita la stazione di Seggio e giungerebbe in contrada S. Anna, per riallacciarsi al tronco ferroviario Enna-Scarlata.

Con detta deviazione verrebbe abbandonato definitivamente il tratto che percorre la zona franosa, la quale da anni impone alla Amministrazione delle ferrovie spese ingenti e che attualmente è causa di interruzione ferroviaria, che dura da più settimane.

Il nuovo tronco attraverserebbe una zona, che non ha mai dato segni di instabilità, assicurando la continuità e la sicurezza del traffico.

Attuando detto progetto la nuova stazione ferroviaria di Enna potrebbe sorgere in località S. Anna, molto vicino alla città, zona in continuo sviluppo edilizio tanto da potersi considerare il nuovo centro abitato (3490).

ROMANO Antonio.

Per lo svolgimento di due interpellanze.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. L'otto gennaio, a firma mia e dell'onorevole Terracini, ho presentato un'interpellanza (n. 305) al Presidente del Consiglio per sapere i motivi per i quali contrariamente agli impegni assunti non si era provveduto a risarcire i Comuni dei danni che gli stessi hanno subito in seguito alla legge di esonero dal pagamento dell'imposta sul vino. Poichè trattasi di cosa urgente, gradirei sapere quando il Governo potrà rispondere.

MONTAGNANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Ho rivolto un'interpellanza al Ministro delle partecipazioni statali per sapere se è stato compiuto il distacco dalla Confindustria di tutte le aziende a partecipazione statale (306). Desidererei sapere quando il Governo potrà rispondere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro Zotta di voler rendersi interprete delle richieste dei senatori Spezzano e Montagnani presso i Ministri competenti.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Informerò senz'altro i Ministri competenti.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 22 gennaio 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

2. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (2238-*Urgenza*).

3. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

4. MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

5. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

Rendiconto generale dello Stato e di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (1730).

6. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Trasformazione e riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (1472).

9. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

11. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO. — Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-*bis*) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957*).

12. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

13. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

15. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

17. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

18. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

19. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

20. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

21. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

22. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

23. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

24. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

25. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

26. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

27. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. 810-*Urgenza*).

28. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

29. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

30. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

31. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

32. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

33. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 20,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DELLA REPUBBLICA

MESSAGGIO AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GIOVANNI GRONCHI

PER LA RICORRENZA DECENNALE DELLA PROMULGAZIONE DELLA CARTA COSTITUZIONALE

27 DICEMBRE 1957

Signori Senatori, Signori Deputati,

Dieci anni or sono, in questo giorno, il Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulgava la prima Carta statutaria che il popolo italiano si sia mai data nell'esercizio pieno e integrale della propria unitaria sovranità.

Data storica, quindi, quella del 27 dicembre 1947, e degna di essere ricordata da tutti gli italiani senza distinzioni di parte, poiché un tale avvenimento suole indicare nella vita dei popoli una delle fasi più caratteristiche di sviluppo e di progresso civile: quella in cui una società nazionale con tradizioni, lingua e interessi comuni raggiunge la piena coscienza di sé e proclama la propria maturità ad un responsabile autogoverno.

Vorrei sottolineare come in ciò appunto si ravvisi l'aspetto più significativo della Costituzione Repubblicana; aspetto che va posto in risalto al di fuori e al di là di ogni bilancio, più o meno positivo che voglia giudicarsi, di atti od anche di omissioni; aspetto nel quale tutti i cittadini possono individuare una piattaforma ideale di comune intesa e di concorde volontà per l'instaurazione di una democrazia sempre più giusta, salda ed efficiente.

L'Italia era appena uscita dalle tragiche vicende della guerra che l'avevano divisa in una dolorosa lotta civile. Ma i Costituenti trassero dal retaggio della Resistenza quanto di concordia era necessario per riuscire ad elaborare un documento di sagge e valide norme giuridiche intorno alle quali, durante i dieci anni trascorsi,

si è sviluppata e conclusa la rinascita morale e materiale dello Stato italiano.

Il metro per misurare la bontà di una Carta Costituzionale e la sua idoneità a fungere da pilastro di una democrazia ordinata e consapevole non è tanto quello degli organi in cui l'azione statale va strutturandosi, bensì quello della capacità delle norme a consentire a qualsiasi cittadino – senza distinzione di religione e di opinione politica, di sesso e di condizione sociale – la libera manifestazione della propria personalità, col solo invalicabile limite del rispetto della personalità altrui. In pari tempo il cittadino si rende per tale via non già passivo spettatore ma attivo e responsabile protagonista della vita sociale, politica ed amministrativa in cui si riassume la naturale dinamica dello Stato moderno, dalla cosciente assunzione di responsabilità nella sfera delle autonomie locali fino alle massime cariche pubbliche, al vertice di una gerarchia non rigida e, per di più, fondata sul principio delle responsabilità crescenti sul piano morale e su quello giuridico.

Le non infrequenti polemiche sulla funzionalità e sulle attribuzioni degli organi dello Stato – a parte l'indubbio e certamente positivo segno di vitalità che ogni discussione esprime – non debbono far dimenticare che la tematica fondamentale di ogni democrazia si pone come una esigenza più di costume che di istituzioni. Le istituzioni possono modificarsi nel tempo, adattarsi elasticamente alle sempre rinnovate esigenze di una società in sviluppo; possono essere create, riformate o soppresse in sede normativa. Ma a nulla valgono le migliori istituzioni in un paese nel quale i cittadini non sentano il problema del costume come una esigenza primaria fra tutte, come una componente essenziale della libertà di cui il costume è impulso e limite nel tempo stesso.

Senso del dovere e del limite nell'assunzione delle proprie responsabilità, sincera obiettività nelle discussioni, leale chiarezza di posizioni, stanno alle basi di un vero costume democratico la cui forma-

zione è condizionata soltanto dalla possibilità per il cittadino di adire liberamente alle pubbliche funzioni, sicché egli abbia modo di sviluppare le proprie capacità in una gamma quanto più possibile estesa di attività amministrative e politiche.

La crescente tendenza delle comunità nazionali ad articolarsi in nuove strutture di vita associata, la prevalenza che, nei confronti dell'interesse individuale manifestano certi concetti costituzionalmente postulati come quelli di « funzione sociale » od « utilità sociale », sono il chiaro sintomo che un rivolgimento di valori morali e giuridici è in corso. Esso attrae la sempre più attenta considerazione di studiosi e uomini politici in tutto il mondo, e – sommo tra i nostri – Vittorio Emanuele Orlando lo prospettava in una celebre prolusione all'Università di Roma.

Il problema dell'inserimento di questi nuovi valori nell'antico schema dello Stato di diritto è il problema di oggi, che noi e coloro che verranno dopo di noi sono chiamati ad avviare a soluzione, se non a risolvere compiutamente. Lo Stato di diritto, cioè una organizzazione giuridica che, ponendo a suo fondamento la libertà dell'uomo e del cittadino, la promuova e la difenda attraverso una serie di validi controlli, è la sola compiuta espressione della democrazia. Ma lo Stato sociale, che è già una realtà ben presente, e più ancora lo sarà nel futuro, sembra talora configurarsi in posizioni di contrasto con le strutture tradizionali, o per lo meno non perfettamente conformi con queste. Dalla capacità di ognuno, privato cittadino o investito di pubbliche responsabilità, di contribuire a questa indispensabile armonizzazione, dipende l'avvenire della nostra società nazionale; avvenire che mai come oggi è legato alla instaurazione di un consapevole costume democratico.

Signori Deputati, Signori Senatori,

La Costituzione della Repubblica pone dei presupposti e delle premesse. Attuarne i principî, perfezionare le strutture nelle quali

essa tende ad articolare l'organizzazione dello Stato, cooperare a che le sue norme si traducano sempre meglio in regole di coscienza e di condotta, anziché di conformistico ossequio, è il compito che sta dinnanzi a tutti noi; ed io sento, in un giorno come questo, di doverlo ricordare per vostro mezzo anche a tutti gli Italiani.

Se nell'anno che sta per sorgere saranno realizzati – come è da auspicare – ulteriori passi su questa via, il Parlamento avrà ancora una volta bene meritato della fiducia della Nazione, ed i cittadini avranno confermato le doti di civismo e di devozione al bene comune, che nei momenti più decisivi hanno presidiato la libertà ed il progresso della patria nostra.

Dal Palazzo del Quirinale
27 dicembre 1957.